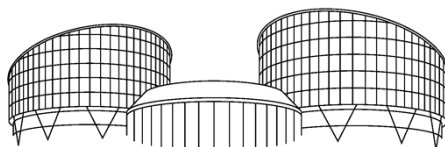


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.

L'autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour.



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

QUARTA SEZIONE

CAUSA ȚÎMPĂU c. ROMANIA

(Ricorso n. 70267/17)

Articolo 8 • Vita privata • Automatica risoluzione del rapporto di lavoro di una docente laica di religione ortodossa in una scuola secondaria pubblica successivamente alla revoca della sua approvazione da parte di un locale Arcivescovo • Articolo 8 applicabile a norma dell'approccio basato sulle conseguenze • Campo di applicazione dei diritti limitato in una certa misura dall'accresciuto obbligo contrattuale di lealtà nei confronti della Chiesa ortodossa e dai corrispondenti vincoli professionali e disciplinari • Conseguenze della risoluzione del rapporto di lavoro, benché molto gravi, non eccessive • Tenuto conto di ogni fattore pertinente e soppesati gli interessi contrastanti nei limiti imposti dalla necessità di rispettare l'autonomia della Chiesa • Non sembrava che le conclusioni dei tribunali interni fossero irragionevoli o che l'autonomia della Chiesa fosse stata invocata impropriamente • Ingerenza proporzionata, tenuto conto del margine di discrezionalità dello Stato
Articolo 6 § 1 (civile) • *Ratione materiae* • Rifiuto dei tribunali secolari di riesaminare la legittimità della decisione dell'Arcivescovo per difetto di giurisdizione non arbitrario o manifestamente irragionevole, dato il globale quadro giuridico e l'esistente giurisprudenza interna • Competenza esclusiva spettante ai tribunali ecclesiastici • Assenza di un diritto "sostenibile" ai sensi del diritto interno

Redatta dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.

STRASBURGO

5 dicembre 2023

DEFINITIVA

05/03/2024

La presente sentenza è divenuta definitiva ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Țîmpău c. Romania,

la Corte europea dei diritti dell'uomo (Quarta Sezione), riunita in una Camera composta da:

Gabriele Kucsko-Stadlmayer, *Presidente*,

Faris Vehabović,

Branko Lubarda,

Anja Seibert-Fohr,

Ana Maria Guerra Martins,

Anne Louise Bormann,

Sebastian Rădulețu, *giudici*,

e Andrea Tamietti, *Cancelliere di Sezione*,

visto il ricorso (n. 70267/17) presentato contro la Romania con il quale in data 14 settembre 2017 una cittadina romena, la Sig.ra Doina Țîmpău ("la ricorrente") ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione");

vista la decisione di comunicare il ricorso al Governo romeno ("il Governo");

viste le osservazioni presentate dal Governo e le osservazioni di replica presentate dalla ricorrente;

visti i commenti presentati dal Centro europeo per il diritto e la giustizia ("l'ECLJ") e dall'Istituto per la cultura giuridica *Ordo Iuris* ("*Ordo Iuris*"), autorizzati a intervenire dal Presidente della Sezione;

dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 17 ottobre 2023,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

INTRODUZIONE

1. La ricorrente ha lamentato che il rifiuto dei tribunali nazionali di esaminare le sue opposizioni alla decisione di un locale Arcivescovo di revocare l'approvazione che egli aveva concesso alla ricorrente per lavorare in qualità di docente di religione, che aveva comportato la risoluzione del suo rapporto di lavoro, aveva violato i suoi diritti di accesso a un tribunale e al rispetto della sua vita privata. La ricorrente ha invocato espressamente gli articoli 6 e 9 della Convenzione e sostanzialmente l'articolo 8.

IN FATTO

2. La ricorrente è nata nel 1964 e vive a Câmpulung Moldovenesc, nella Contea di Suceava. È stata rappresentata dall'avvocato R.L. Chiriță, il quale esercita a Cluj-Napoca.

3. Il Governo è stato rappresentato dal suo Agente, Sig.ra O.F. Ezer, del Ministero degli Affari esteri.

4. I fatti oggetto della causa possono essere riassunti come segue.

I. IL CONTESTO DEL CASO

5. La ricorrente è stata per vent'anni una docente laica di religione ortodossa in una scuola secondaria pubblica di Câmpulung Moldovenesc ("la scuola").

A. La relazione professionale relativa alla ricorrente

6. In data 18 febbraio 2015 fu concesso alla ricorrente il più alto livello professionale disponibile per un docente della scuola secondaria ed ella conseguì il più alto punteggio possibile. Fu valutata da una commissione composta da due professori universitari di teologia e da G.H., il locale Ispettore delle scuole per l'insegnamento della religione ("l'ispettore"). G.H. era sia sacerdote che professore di teologia.

7. La relazione di valutazione prodotta dalla summenzionata commissione nella medesima data concluse che la ricorrente aveva programmato e condotto la sua attività professionale rispettando il curriculum di studi nazionale e aveva dimostrato di possedere un'ottima conoscenza della materia che insegnava. La relazione dichiarava che la commissione aveva tratto le sue conclusioni sia da un esame della documentazione della scuola che dai colloqui che aveva avuto con la direzione della scuola e con i membri del comitato dei genitori.

8. La relazione dichiarava inoltre che la preside, la quale parlava a nome del consiglio direttivo della scuola, poteva dire cose positive sull'insegnamento e sulle attività extracurricolari della ricorrente.

9. La relazione dichiarava inoltre che l'efficiente comunicazione tra la ricorrente e i suoi alunni rispecchiava l'affetto e l'attenzione della ricorrente verso i suoi alunni. I genitori degli alunni erano felici dei metodi di insegnamento della ricorrente, che accrescevano l'interesse degli alunni per la materia e incoraggiavano la loro partecipazione attiva durante la lezione.

B. La corrispondenza tra la scuola, l'ispettore e il comitato dei genitori relativa alla ricorrente

10. In data 12 e 20 marzo 2015 la preside della scuola della ricorrente informò l'ispettore che in data 12 novembre 2014 la Corte costituzionale aveva pronunciato una decisione, entrata in vigore in data 9 marzo 2015, e che aveva dato ai genitori la possibilità di scegliere se iscrivere o meno i loro figli a un corso di studi religiosi (si veda il paragrafo 96 *infra*). La preside dichiarò che, successivamente all'entrata in vigore della decisione della Corte costituzionale, soltanto 93 dei 402 alunni della scuola avevano scelto di iscriversi al corso di studi religiosi. La preside dichiarò anche che i genitori che avevano rifiutato di iscrivere i loro figli al corso di studi religiosi avevano

dichiarato che avrebbero voluto iscrivere i loro figli a tale corso, ma soltanto se la materia non fosse stata insegnata dalla ricorrente.

11. La preside dichiarò inoltre che la ricorrente aveva indicato assenti nel registro di classe gli alunni non iscritti al corso di studi religiosi. Tale prassi della ricorrente fu contestata dai genitori. Al medesimo tempo alla scuola non erano state impartite istruzioni riguardo a quello che avrebbero dovuto fare durante la lezione gli alunni che avevano scelto di non seguire il corso di studi religiosi e quali sarebbero state le prospettive della ricorrente nella scuola poiché il suo impiego era a tempo pieno.

12. La preside affermò che la ricorrente aveva chiesto al consiglio dei docenti di garantire che ella potesse insegnare almeno la metà delle sue lezioni a decorrere dall'anno scolastico 2015/16, ma il consiglio dei docenti non aveva il potere di accogliere tale richiesta.

13. La preside dichiarò che l'atmosfera a scuola era diventata tesa e chiese all'ispettore di nominare un gruppo di lavoro che visitasse la scuola, esaminasse la situazione e adottasse le misure appropriate.

14. In data 1° aprile 2015 un gruppo di lavoro di tre ispettori, comprendente G.H. (si veda il paragrafo 6 *supra*), visitò la scuola e discusse della situazione della ricorrente con alcuni genitori degli alunni e con la preside. Secondo il resoconto di tali discussioni che fu prodotto il medesimo giorno, alcuni dei genitori presenti desideravano che la ricorrente fosse sostituita da un differente docente di religione a causa del suo asserito comportamento inappropriato e offensivo durante le lezioni.

15. In pari data e nuovamente in data 7 aprile 2015 il presidente del comitato dei genitori e dell'associazione dei genitori si lamentò con l'ispettore per sé e per conto degli altri genitori del comportamento e degli atti della ricorrente nei confronti degli alunni che avevano rifiutato di iscriversi al corso di studi religiosi.

16. In data 6 aprile 2015 l'ispettore chiese alla preside della scuola della ricorrente di incaricare il consiglio direttivo della scuola di esaminare se il comportamento del quale la ricorrente era stata accusata da parte di alcuni genitori degli alunni (si vedano i paragrafi 10-15 *supra*) avesse violato il regolamento disciplinare della scuola e di adottare le misure appropriate. L'ispettore dichiarò che in data 12 marzo 2015 l'Ispettorato scolastico di Suceava ("l'Ispettorato") aveva ricevuto una richiesta da parte di alcuni genitori e ne aveva informato la preside.

II. LA DECISIONE DELL'ARCIVESCOVO

17. In data 15 maggio 2015 l'ispettore inviò alcune delle informazioni menzionate nei paragrafi 10-15 *supra*, unitamente ad altre informazioni simili riguardo alle attività professionali della ricorrente dal 1997 al 2015 (si vedano i paragrafi 20-22, 25-26 e 28 *infra*), all'Arcidiocesi di Suceava e Rădăuți ("l'Arcidiocesi") e chiese all'Arcidiocesi di valutare se l'approvazione

(*binecuvântarea*) data dall'Arcivescovo ortodosso di Suceava e Rădăuți ("l'Arcivescovo") alla ricorrente per lavorare in qualità di docente di religione ortodossa potesse essere mantenuta.

18. In data 19 maggio 2015, in risposta alla summenzionata corrispondenza, l'Arcivescovo comunicò all'Ispettorato di avere deciso di revocare l'approvazione (*binecuvântarea*) che aveva concesso alla ricorrente per lavorare in qualità di docente di religione ortodossa nelle scuole della Contea di Suceava. Chiese all'Ispettorato e alla scuola di fare rispettare la sua decisione.

19. L'Arcivescovo dichiarò che i motivi della sua decisione erano basati sul fatto che durante i suoi vent'anni di attività la ricorrente non aveva svolto le lezioni in modo professionale, non si era integrata e non aveva confermato di essere una vera predicatrice della parola di Dio. Inoltre, il suo comportamento e il suo modo di interagire con i genitori, gli alunni e gli altri docenti aveva generato soltanto malcontento.

20. L'Arcivescovo osservò che nel luglio del 1997 la ricorrente aveva violato la legge in materia di istruzione e un protocollo sottoscritto dalla Chiesa ortodossa e dal Ministero dell'Istruzione nazionale (*Ministerul Educației Naționale* – "il Ministero") vigenti all'epoca. In particolare, aveva partecipato a un concorso per un posto di ruolo (*concurș de titularizare*) di docente di religione benché la Facoltà di Teologia ortodossa di Iași avesse comunicato all'Ispettorato che la ricorrente non era autorizzata a ottenere il posto di ruolo.

21. L'Arcivescovo osservò di avere informato l'Ispettorato della violazione menzionata nel paragrafo 20 *supra*, e gli aveva chiesto di revocare il posto di ruolo della ricorrente, ma non aveva ricevuto alcuna risposta alla sua richiesta.

22. L'Arcivescovo osservò anche che dal 2012 al 2014 circa 100 genitori avevano ritirato i loro figli dal corso svolto dalla ricorrente all'inizio dell'anno scolastico, ma che avevano successivamente consentito ai loro figli di frequentare il corso quando la ricorrente era stata temporaneamente sostituita da un altro docente. Inoltre, successivamente alla decisione della Corte costituzionale (si veda il paragrafo 10 *supra*) i genitori di diversi alunni avevano notificato all'Ispettorato tra il 12 marzo e il 7 aprile 2015 che non avrebbero iscritto i loro figli a un corso svolto dalla ricorrente e avevano chiesto un differente docente.

23. Nel marzo del 2015 la preside aveva riferito all'Ispettorato che soltanto novantatré alunni si erano iscritti al corso della ricorrente e che la ricorrente aveva registrato assenti i ragazzi ai quali i genitori non avevano permesso di frequentare il suo corso (si vedano i paragrafi 10 e 11 *supra*). Inoltre, aveva minacciato e insultato gli alunni in questione e i loro genitori.

24. L'Arcivescovo osservò di avere ricevuto anche numerosi reclami dai figli di tali genitori e dalla direzione della scuola in ordine alle medesime questioni riguardanti la ricorrente.

25. In data 1° aprile 2015 un gruppo di lavoro di ispettori (si veda il paragrafo 14 *supra*) aveva visitato la scuola e aveva organizzato incontri con il consiglio dei docenti e circa sessanta genitori. I genitori avevano affermato che la ricorrente aveva offeso e a volte umiliato i ragazzi e avevano chiesto che la ricorrente fosse sostituita da un differente docente.

26. La ricorrente aveva partecipato ai summenzionati incontri e aveva smentito tutte le accuse formulate nei suoi confronti dai genitori e aveva minacciato di citarli in giudizio.

27. L'Arcivescovo dichiarò che il comportamento della ricorrente menzionato nel paragrafo 26 *supra* dimostrava che era litigiosa e incline a formulare accuse.

28. Benché avesse costantemente negato di essere in qualsiasi modo responsabile del ritiro dei ragazzi dalle sue lezioni sia nella sua corrispondenza con l'Ispettorato che in due articoli di stampa che aveva pubblicato su un quotidiano locale, ella aveva anche accettato uno scambio di scuole con altri docenti locali di religione ortodossa. Tuttavia, nessun altro docente o preside locale aveva accettato uno scambio.

29. Infine, l'Arcivescovo osservò che in data 7 aprile 2015 la ricorrente aveva scritto al Ministero dell'Istruzione, all'Ispettorato e all'ispettore e aveva accusato la preside di non aiutarla a incoraggiare i genitori a iscrivere i loro figli al corso di studi religiosi.

III. LA DECISIONE DELLA PRESIDE DELLA SCUOLA DELLA RICORRENTE

30. L'Arcivescovo notificò la sua decisione all'Ispettorato (si vedano i paragrafi 18-29 *supra*).

31. In data 10 giugno 2015 l'Ispettorato notificò alla scuola della ricorrente che in data 19 maggio l'Arcivescovo aveva revocato la sua approvazione della ricorrente. Inoltre, l'Ispettorato chiese alla scuola di risolvere il contratto di lavoro della ricorrente entro cinque giorni lavorativi.

32. Con decisione della medesima data la preside della scuola della ricorrente risolse il contratto di lavoro della ricorrente con effetto dall'11 giugno 2015, dichiarando che il suo rapporto di lavoro si era risolto immediatamente in conseguenza della decisione dell'Arcivescovo del 19 maggio 2015 di revocare la sua approvazione della ricorrente e in conformità alle disposizioni dell'articolo 18 § 3 della Legge n. 1/2011 (si veda il paragrafo 88 *infra*), dell'articolo 9 § 17 del decreto ministeriale n. 4895/2014 (si veda il paragrafo 90 *infra*), dell'articolo 4 del Protocollo n. 9217/5120/2014 (si veda il paragrafo 89 *infra*), dell'articolo 32 §§ 2 e 3 della Legge n. 489/2006 (si veda il paragrafo 86 *infra*), dell'articolo 56 § 1, lettera g) del codice del lavoro (si veda il paragrafo 85 *infra*) e dell'articolo 22 del decreto ministeriale n. 5115/2014 (si veda il paragrafo 92 *infra*).

33. La decisione osservava che la laurea della ricorrente non comprendeva una specializzazione in un altro campo che le avrebbe potuto consentire di continuare a lavorare per la scuola con un altro incarico.

IV. IL RICORSO DELLA RICORRENTE AVVERSO LE DECISIONI DELL'ARCIVESCOVO E DELLA PRESIDE

34. La decisione della preside fu notificata alla ricorrente in data 11 giugno 2015 (si vedano i paragrafi 32-33 *supra*).

35. In data 17 giugno 2015 la ricorrente instaurò un procedimento nei confronti dell'Ispettorato e dell'Arcidiocesi dinanzi al Tribunale di contea di Suceava ("il Tribunale di contea") e chiese al tribunale di dichiarare nulle le decisioni del 19 maggio (si vedano i paragrafi 18-29 *supra*) e del 10 giugno 2015 (si vedano i paragrafi 32-33 *supra*).

36. Sostenne che la decisione della preside violava le disposizioni dell'articolo 56 § 2 del codice del lavoro (si veda il paragrafo 85 *infra*). In particolare, la preside non aveva adottato la decisione in questione e non gliela aveva notificata entro cinque giorni dalla data in cui erano diventati noti i motivi di risoluzione del suo rapporto di lavoro. Benché l'Arcivescovo avesse deciso di revocare la sua approvazione in data 19 maggio 2015, la decisione della preside di risolvere il rapporto di lavoro della ricorrente non era stata emessa prima del 10 giugno.

37. La ricorrente sostenne inoltre che la decisione dell'Arcivescovo non le era stata notificata e che la decisione della preside non conteneva i motivi della revoca dell'approvazione.

38. Secondo i pertinenti protocolli conclusi tra il Ministero e il Patriarcato ortodosso, la revoca dell'approvazione era una sanzione che poteva essere applicata soltanto in casi eccezionali riguardanti gravi violazioni della morale e della dottrina della confessione religiosa. Nel suo caso tali condizioni non erano state soddisfatte.

39. La ricorrente sostenne inoltre che la decisione della preside aveva rilevato erroneamente che la ricorrente non era specializzata in altri campi che le avrebbero potuto consentire di continuare a lavorare per la scuola con un altro incarico (si veda il paragrafo 33 *supra*). Tuttavia, il suo fascicolo amministrativo indicava che ella possedeva una laurea di secondo livello in filosofia.

40. Infine, la ricorrente sottolineò il fatto di essere stata docente di ruolo di religione ortodossa dagli anni 90 e di mantenere due figli minorenni.

V. LA PRIMA SERIE DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

A. Il procedimento dinanzi al Tribunale di contea

41. Con sentenza interlocutoria del 15 settembre 2015 il Tribunale di contea riconobbe di essere competente a esaminare la causa. Con sentenza del 23 febbraio 2016, il suddetto tribunale rigettò il ricorso presentato dalla ricorrente (si veda il paragrafo 35 *supra*).

42. Il tribunale ritenne, tra l'altro, che la ricorrente non avesse chiesto al tribunale di esaminare se la revoca della sua approvazione da parte dell'Arcivescovo fosse stata legittima.

B. Il procedimento dinanzi alla Corte di appello di Suceava

43. La ricorrente propose appello avverso la sentenza del Tribunale di contea alla Corte di appello di Suceava ("la Corte di appello"). Sostenne che il tribunale di grado inferiore avesse errato nel concludere che ella non avesse contestato la revoca dell'approvazione dell'Arcivescovo e che esso non avesse esaminato tale questione.

44. In data 20 settembre 2016 la Corte di appello accolse l'appello della ricorrente, annullò la sentenza del 23 febbraio 2016 e rinviò la causa al Tribunale di contea per il riesame. Il Tribunale accolse il rilievo della ricorrente esposto nel paragrafo 43 *supra*.

VI. LA SECONDA SERIE DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

A. Il procedimento dinanzi al Tribunale di contea

1. Le osservazioni formulate dalla ricorrente e dall'Ispettorato

45. In data 5 dicembre 2016, oltre a ribadire la sua richiesta al Tribunale di contea (si veda il paragrafo 35 *supra*), la ricorrente chiese inoltre al tribunale di ordinare che: i) ella fosse reintegrata nel posto di lavoro e ii) la scuola e l'Ispettorato le pagassero gli stipendi a decorrere dalla risoluzione del suo rapporto di lavoro alla sua reintegrazione, unitamente agli interessi.

46. In pari data, il Tribunale di contea si costituì nel procedimento della scuola della ricorrente in qualità di terzo. Sollevò d'ufficio un'eccezione relativa alla competenza dei tribunali secolari a esaminare il ricorso della ricorrente avverso la decisione dell'Arcivescovo e consentì alle parti di presentare osservazioni su tale questione e sul merito della causa.

47. La ricorrente sostenne che la decisione dell'Arcivescovo presentava diversi vizi e che i tribunali secolari erano competenti a esaminarli. In particolare, la decisione era nulla in quanto ai sensi dei pertinenti protocolli relativi all'insegnamento della religione a livello pre-universitario, essa avrebbe dovuto essere stata firmata dal consiglio episcopale (*consorțiul*

eparhial), l'unico organo competente a emettere tale decisione e non, come avvenuto, dall'Arcivescovo e dall'ispettore.

48. I summenzionati protocolli prevedevano anche che la ricorrente avesse il diritto di impugnare la decisione. Tuttavia, non le era stata offerta alcuna possibilità di farlo in quanto la decisione non le era stata notificata e, in ogni caso, la decisione stessa non conteneva una dichiarazione che indicava che poteva essere impugnata.

49. La ricorrente sostenne inoltre che, benché la Corte costituzionale avesse stabilito che soltanto i tribunali ecclesiastici potessero esaminare i motivi sui quali era basata tale decisione, non le era stata data la possibilità di impugnare tali motivi dinanzi a tali tribunali. Qualsiasi conclusione del Tribunale di contea secondo la quale i tribunali secolari non erano competenti a esaminare la decisione contestata costituiva pertanto un diniego di giustizia in quanto negava alla ricorrente la possibilità di chiedere giustizia dinanzi a un tribunale.

50. Infine, la ricorrente smentì la condotta non professionale che le era stata attribuita dalla decisione e sottolineò il punteggio che le era stato conferito in data 18 febbraio 2015 e la relazione prodotta in tale data (si vedano i paragrafi 6-9 *supra*).

51. L'Ispettorato sostenne che l'ispettore avesse firmato la decisione dell'Arcivescovo in qualità di membro del consiglio episcopale e non in qualità di ispettore. Inoltre, il fatto che il documento stesso non avesse dichiarato che la decisione poteva essere impugnata dinanzi ai tribunali ecclesiastici non poteva avere privato la ricorrente della possibilità di esperire tale via di ricorso.

52. L'Ispettorato osservò che la ricorrente aveva lavorato per oltre vent'anni senza l'approvazione dell'Arcivescovo e che tale approvazione le era stata concessa soltanto un anno prima che fosse revocata.

53. L'Ispettorato sostenne inoltre che vi era una differenza tra le abilità professionali della ricorrente e il suo comportamento disciplinare e che il fascicolo conteneva prove di numerosi reclami presentati dai genitori e da altri docenti nei suoi confronti, che dimostravano che la revoca dell'approvazione era giustificata.

54. In data 6 dicembre 2016 la ricorrente presentò delle osservazioni scritte al Tribunale di contea e sostenne che i provvedimenti adottati nei suoi confronti avevano distrutto la sua reputazione di docente, avevano avuto un impatto molto grave per la sua famiglia e l'avevano umiliata agli occhi di tutti i suoi familiari e amici.

2. La sentenza del Tribunale di contea

55. Con sentenza del 14 dicembre 2016, il Tribunale di contea, riunito in un collegio composto da un giudice e da due assistenti del giudice, rigettò il ricorso della ricorrente avverso la decisione del 19 maggio 2015 (si vedano i paragrafi 18-29 *supra*) in quanto inammissibile e respinse il suo ricorso

avverso la decisione del 10 giugno 2015 (si vedano i paragrafi 32-33 *supra*) in quanto infondato.

56. Il tribunale ritenne che ai sensi dell'articolo 32 §§ 2 e 3 della Legge n. 489/2006 (si veda il paragrafo 86 *infra*) e dell'articolo 119 § 5 dello Statuto della Chiesa ortodossa (si veda il paragrafo 87 *infra*), l'approvazione concessa a un docente di religione poteva essere revocata per gravi violazioni della morale e della dottrina della confessione religiosa. Si trattava di problemi disciplinari che erano risolti ai sensi delle norme specifiche di ogni fede e non erano pertanto di competenza dei tribunali secolari.

57. Come indicato anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, solamente i tribunali ecclesiastici potevano determinare se in tali circostanze vi fosse stata violazione delle norme disciplinari, in quanto solamente essi potevano valutare la compatibilità degli atti commessi con il ruolo spirituale della confessione religiosa.

58. La violazione della disciplina professionale da parte della ricorrente non era derivata da un'inosservanza delle condizioni del suo contratto di lavoro ma era piuttosto connessa alla specifica natura della materia che insegnava, che implicava il rispetto di alcune dottrine religiose. Le disposizioni del codice del lavoro che conferivano la competenza ai tribunali secolari specializzati in controversie di diritto del lavoro erano pertanto inapplicabili a tale riguardo.

59. I tribunali nazionali non erano competenti a rendere giustizia in ordine ad atti che violavano le norme disciplinari interne delle confessioni religiose poiché la responsabilità di tali violazioni non era disciplinata da norme giuridiche ordinarie, bensì da norme specifiche di ciascuna confessione religiosa. I tribunali non potevano pertanto esaminare se la revoca dell'approvazione della ricorrente fosse legittima o giustificata.

60. Il tribunale di contea ritenne inoltre che le affermazioni della ricorrente secondo le quali la decisione dell'Arcivescovo era nulla, in quanto non era stata emessa e firmata dal consiglio episcopale e non comprendeva i motivi della revoca dell'approvazione, fossero infondate. Ai sensi dello Statuto della Chiesa ortodossa, l'approvazione in questione poteva essere revocata anche dall'Arcivescovo a sua discrezione.

61. In ogni caso, gli unici tribunali competenti a esaminare la procedura di revoca dell'approvazione, o la sua forma e il suo contenuto, erano i tribunali ecclesiastici in quanto si trattava di questioni di diritto canonico.

62. Il fatto che la decisione dell'Arcivescovo non contenesse l'informazione che essa avrebbe potuto essere impugnata nei tribunali ecclesiastici non aveva impedito alla ricorrente di esperire tale rimedio. In data 11 giugno 2015 la ricorrente aveva appreso il fatto che l'approvazione concessa era stata revocata, poiché il suo datore di lavoro le aveva notificato la decisione del 10 giugno 2015 (si vedano i paragrafi 32 e 34 *supra*). Quest'ultima decisione dichiarava esplicitamente che l'Arcivescovo aveva revocato la sua approvazione. La ricorrente non aveva presentato al tribunale

alcuna prova del fatto che nel frattempo le autorità competenti avevano revocato la decisione dell’Arcivescovo. In ogni caso, il rilievo della ricorrente su tale questione non poteva conferire al Tribunale di contea la competenza a esaminare il provvedimento inflittole dall’Arcivescovo.

63. In ordine alla decisione del 10 giugno 2015 (si vedano i paragrafi 32-33 *supra*), il Tribunale di contea ritenne che l’approvazione dell’Arcivescovo fosse una condizione obbligatoria perché una persona fosse assunta e potesse lavorare in qualità di docente di religione. Una volta revocata l’approvazione, il rapporto di lavoro era automaticamente risolto ai sensi dell’articolo 56 § 1, lettera g) del codice del lavoro (si veda il paragrafo 85 *infra*).

64. Il tribunale ritenne anche che la decisione della preside avesse osservato il termine previsto dall’articolo 56 § 2 del codice del lavoro (si veda il paragrafo 85 *infra*). La decisione dell’Arcivescovo del 19 maggio 2015 era stata notificata alla scuola in data 10 giugno 2015 (si veda il paragrafo 31 *supra*). La preside aveva emesso la decisione in pari data, appena aveva appreso la decisione dell’Arcivescovo, ed ella l’aveva notificata alla ricorrente il giorno successivo (si vedano i paragrafi 32 e 34 *supra*).

65. Il tribunale ritenne inoltre che i rilievi della ricorrente secondo i quali ella era qualificata anche in filosofia (si vedano i paragrafi 39 *supra*) fossero irrilevanti. Date le pertinenti disposizioni del codice del lavoro applicabili nel suo caso, il suo datore di lavoro non era obbligato a offrirle un altro posto di lavoro sulla base dei suoi altri titoli.

66. Uno degli assistenti del giudice che componeva il collegio (si veda il paragrafo 55 *supra*) scrisse un’opinione separata. Dichiarò che i tribunali secolari erano competenti a esaminare la doglianza della ricorrente relativa alla decisione dell’Arcivescovo in quanto, in data 15 settembre 2015, il Tribunale di contea aveva concluso di essere competente a esaminare la causa (si veda il paragrafo 41 *supra*). Le parti non avevano impugnato la sentenza interlocutoria pronunciata in tale data ed essa era rimasta definitiva.

67. L’assistente del giudice dichiarò anche che la decisione della preside del 10 giugno 2015 era illegittima, in quanto la ricorrente era stata assunta dalla scuola senza l’approvazione dell’Arcivescovo. Non vi era pertanto alcuna approvazione che avrebbe potuto essere revocata. Inoltre, la decisione del 19 maggio 2015 non poteva costituire una legittima revoca dell’approvazione e, in ogni caso, era illegittima in quanto era stata pronunciata in violazione delle norme dello Statuto della Chiesa ortodossa.

B. Il procedimento dinanzi alla Corte di appello

1. L’appello della ricorrente

68. La ricorrente propose appello avverso la sentenza del Tribunale di contea (si vedano i paragrafi 55-65 *supra*). Sostenne che nel gennaio del 2015 la preside le aveva chiesto di domandare il trasferimento in un’altra scuola poiché la scuola voleva assumere del personale più giovane per il suo posto.

A seguito della decisione della Corte costituzionale del 12 novembre 2014 e della sua entrata in vigore (si veda il paragrafo 10 *supra*), la direzione della scuola, l'Ispettorato e alcuni genitori dei suoi alunni avevano avviato una campagna diffamatoria generalizzata nei suoi confronti per esercitare pressioni su di lei.

69. La ricorrente sostenne inoltre che i tribunali secolari erano competenti a esaminare la decisione dell'Arcivescovo e rinviò all'opinione separata dell'assistente del giudice di primo grado (si veda il paragrafo 66 *supra*). La giurisprudenza della Corte costituzionale aveva stabilito che i tribunali secolari non potevano esaminare se una sanzione disciplinare per violazioni della dottrina e delle norme della Chiesa fosse fondata. A suo avviso, tuttavia, tale giurisprudenza indicava che i tribunali secolari potevano comunque esaminare se tale sanzione fosse stata applicata in conformità alla procedura prevista.

70. La ricorrente ribadì i rilievi che aveva sollevato dinanzi al tribunale di grado inferiore (si veda il paragrafo 47-48 *supra*) e affermò che le modalità con cui era stata pronunciata la decisione dell'Arcivescovo le avevano negato la possibilità di impugnarla sia dinanzi ai tribunali ecclesiastici che dinanzi ai tribunali secolari.

71. La ricorrente sostenne inoltre che il suo fascicolo amministrativo dimostrava che ella aveva ricevuto soltanto valutazioni positive e non era mai stata sanzionata. Rinviò anche alla relazione che la riguardava prodotta in data 18 febbraio 2015 (si vedano i paragrafi 6-9 *supra*). Soltanto tre mesi dopo la produzione della suddetta relazione sia la preside che l'ispettore avevano completamente cambiato idea. Il fatto che avessero cambiato idea era sia sospetto che inspiegabile, date le prove disponibili. Gli asseriti reclami nei suoi confronti da parte di alcuni genitori degli alunni erano stati presentati da genitori che non erano di religione ortodossa.

72. In ordine alla decisione del 10 giugno 2015 della preside, la ricorrente ribadì i suoi precedenti rilievi (si veda il paragrafo 36 *supra*).

73. Infine, la ricorrente sostenne di avere subito un danno sia patrimoniale che non patrimoniale in ragione della decisione della preside e di avere perso i suoi mezzi di sussistenza.

2. La sentenza della Corte di appello

74. Con sentenza definitiva del 21 giugno 2017, la Corte di appello rigettò l'appello della ricorrente (si vedano i paragrafi 68-73 *supra*). Essa ritenne che i rilievi della ricorrente relativi alla sentenza interlocutoria del Tribunale di contea del 15 settembre 2015 (si vedano i paragrafi 66 e 69 *supra*) fossero infondati. La sentenza interlocutoria non poteva avere prodotto gli effetti asseriti dalla ricorrente, dato che durante la prima serie di procedimenti il Tribunale di contea stesso aveva ritenuto che la ricorrente non gli avesse chiesto di esaminare la decisione dell'Arcivescovo (si veda il paragrafo 42 *supra*).

75. In ordine alle affermazioni della ricorrente relative alla decisione dell'Arcivescovo, oltre a confermare le conclusioni del Tribunale di contea esposte nel paragrafo 56 *supra*, la Corte di appello ritenne anche che l'articolo 26 della Legge n. 489/2006 (si veda il paragrafo 86 *infra*) riconoscesse effettivamente che le confessioni religiose potessero avere propri tribunali che potevano esaminare i problemi di disciplina interna. Inoltre, le pertinenti disposizioni del codice del lavoro erano inapplicabili a tale riguardo.

76. Nella sua decisione del 10 giugno 2008 (si vedano i paragrafi 93-95 *infra*) la Corte costituzionale aveva riconosciuto la costituzionalità dell'articolo 26 della Legge n. 489/2006. La Corte costituzionale aveva ritenuto che lo Stato non potesse esercitare il proprio potere sulle attività interne delle confessioni religiose. Le norme giuridiche dello Stato in materia di disciplina del lavoro erano pertanto inapplicabili al personale delle confessioni religiose. Il fatto che gli atti compiuti in violazione delle regole di disciplina interna delle confessioni religiose non potessero essere esaminati da tribunali secolari non violava il diritto di una persona di accesso a un tribunale poiché la responsabilità giuridica in tale campo era disciplinata da norme giuridiche peculiari di ciascuna confessione religiosa.

77. La Corte costituzionale aveva ritenuto equo che i tribunali ecclesiastici esaminassero le asserite violazioni della disciplina da parte del personale di confessioni religiose appartenenti al clero, poiché soltanto tali tribunali potevano valutare la compatibilità degli atti in questione con il ruolo spirituale delle confessioni religiose. Le confessioni religiose non erano organi amministrativi, ma erano autonome e avevano un ruolo spirituale nella società.

78. La Corte costituzionale aveva ritenuto che, in ordine alla disciplina, il personale delle confessioni religiose appartenente al clero si trovasse in una posizione differente da quella delle persone ordinarie. Esso era obbligato a osservare speciali norme del diritto ordinario e del diritto canonico.

79. La Corte di appello ritenne che la giurisprudenza della Corte costituzionale avesse riconosciuto anche che situazioni differenti consentivano un trattamento giuridico differente, purché il trattamento in questione potesse essere oggettivamente e ragionevolmente giustificato.

80. In considerazione di quanto sopra, la Corte di appello ritenne che la ricorrente non potesse impugnare la decisione dell'Arcivescovo nei tribunali secolari. Nel caso della ricorrente la revoca dell'approvazione riguardava problemi disciplinari e i tribunali secolari non erano competenti a esaminare accuse di violazioni delle norme disciplinari interne di una confessione religiosa, in quanto la responsabilità giuridica in tali questioni era disciplinata da norme peculiari di tale confessione religiosa e non dal diritto ordinario.

81. La Corte di appello ribadì sostanzialmente le conclusioni del Tribunale di contea che figurano nei paragrafi 61-56 *supra*. Inoltre, la Corte di appello ritenne che la ricorrente avrebbe potuto instaurare un procedimento

nei tribunali ecclesiastici quando aveva appreso il contenuto integrale della decisione dell’Arcivescovo. Il Tribunale non poté accettare le affermazioni della ricorrente secondo la quale sarebbe stato impossibile instaurare tale procedimento in quanto secondo il tribunale non vi erano autentici ostacoli che le impedivano di esperire tale rimedio. La Corte di appello rilevò anche che la decisione dell’Arcivescovo era stata firmata dall’Arcivescovo e da G.H. (si veda il paragrafo 6 *supra*) e osservava pertanto i requisiti dell’articolo 119 § 5 dello Statuto della Chiesa ortodossa (si veda il paragrafo 87 *infra*).

82. Infine, la Corte di appello ritenne che alla luce delle sue conclusioni di cui sopra essa non dovesse esaminare le richieste della ricorrente relative alla reintegrazione nel suo posto di lavoro e alla retribuzione che le era dovuta a decorrere dalla data di risoluzione del suo rapporto di lavoro (si veda il paragrafo 45 *supra*).

VII. ALTRE INFORMAZIONI

83. In data 17 giugno 2015 la ricorrente instaurò un procedimento penale nei confronti di diversi dipendenti dell’Ispettorato, compreso nei confronti dell’ispettore, della preside e del presidente dell’associazione dei genitori (si veda il paragrafo 15 *supra*). La ricorrente sostenne che i dipendenti dell’Ispettorato, compreso l’ispettore, avevano tratto in inganno l’Arcivescovo quando avevano dichiarato nella loro corrispondenza con l’Arcidiocesi che ella aveva partecipato a un concorso per un posto di ruolo senza la necessaria autorizzazione o approvazione (si vedano i paragrafi 20-21 *supra*). La ricorrente sostenne che la sua partecipazione alla procedura senza la necessaria approvazione sarebbe stata impossibile.

84. In aggiunta, sostenne che la maggior parte delle altre informazioni fornite all’Arcivescovo erano o fuorvianti o false. Il fascicolo non contiene informazioni relative all’esito della denuncia della ricorrente.

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTI

I. IL DIRITTO INTERNO

85. Le pertinenti disposizioni del codice del lavoro, vigenti all’epoca dei fatti, recitavano come segue:

Articolo 56

“1) Un contratto di lavoro esistente si risolve automaticamente (*de drept*):

(...)

g) a decorrere dal momento in cui le autorità o gli organi competenti revocano le necessarie autorizzazioni (...) o approvazioni per l’esercizio di una professione;

(...)

2) Nelle situazioni previste nel comma 1, lettere c)-j), la situazione che dà luogo alla risoluzione automatica del contratto di lavoro individuale è riconosciuta entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui sorge, con decisione scritta del datore di lavoro, ed è notificata alle persone interessate entro cinque giorni lavorativi.

86. Le pertinenti disposizioni della Legge n. 489/2006 sulla libertà di religione e lo status generale delle confessioni religiose, vigenti all'epoca dei fatti, recitavano come segue:

Articolo 26

“1) Per le questioni di disciplina interna, le confessioni religiose possono avere propri tribunali ecclesiastici, secondo le proprie norme e i propri statuti.

2) Le questioni relative alla disciplina interna sono soggette esclusivamente alle disposizioni dei regolamenti interni e del diritto canonico.

3) Il fatto di possedere propri tribunali ecclesiastici non preclude l'applicazione della legislazione [ordinaria] in relazione a illeciti amministrativi e a reati (...)”

Articolo 32

“1) Per le confessioni riconosciute l'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche e private è tutelato dalla legge.

2) Il personale docente che insegna religione nelle scuole pubbliche è nominato in conformità alla legge, con il consenso della confessione rappresentata dal personale [in questione].

(3) Qualora un docente commetta gravi violazioni della dottrina e della morale della confessione, la confessione può revocare la sua approvazione [di tale persona] quale docente di religione, che comporta la risoluzione del contratto di lavoro individuale.

(...)”

87. Le pertinenti disposizioni dello Statuto sull'organizzazione e la gestione della Chiesa ortodossa del 16 gennaio 2008, approvato con Decisione governativa n. 53/2008, vigenti all'epoca dei fatti, recitavano come segue:

Articolo 119

“(...)”

3) Il personale docente che insegna religione negli istituti di istruzione pubblici e privati è nominato con l'approvazione [dell'Arcivescovo] di ciascuna diocesi.

(...)

5) Qualora un docente, sia membro del clero che persona laica, tra quelli che insegnano la materia della religione commetta violazioni della dottrina o della morale di una Chiesa, dopo avere svolto un'indagine [l'Arcivescovo] può revocare l'approvazione [di tale persona] quale docente di religione, che comporta la risoluzione del contratto di lavoro individuale (...)”

88. Le pertinenti disposizioni della Legge n. 1/2011 sull'istruzione nazionale, vigenti all'epoca dei fatti, recitavano come segue:

Articolo 18

“(…)

(3) La religione può essere insegnata soltanto dal personale docente abilitato in conformità alle disposizioni della presente Legge e autorizzato ai sensi dei protocolli conclusi tra il Ministero dell'Istruzione (...) e le confessioni religiose riconosciute ufficialmente dallo Stato.”

89. Le pertinenti disposizioni del Protocollo 29 maggio 2014 n. 9217/5120/2014 sull'insegnamento dei corsi di religione ortodossa a livello preuniversitario e l'organizzazione degli studi teologici ortodossi a livello preuniversitario e universitario concluso tra il Ministero dell'Istruzione nazionale, il Patriarcato ortodosso e la Segreteria di Stato per le confessioni religiose, vigenti all'epoca dei fatti, recitavano come segue:

Articolo 4

“1) Il personale docente è assunto in qualità di docente di religione ortodossa negli istituti di istruzione [di livello preuniversitario] previa approvazione scritta [dell'Arcivescovo (*chiriarhului*)].

(…)

3) L'approvazione scritta [dell'Arcivescovo] è revocata in caso di gravi violazioni della dottrina e della morale della confessione.

4) La revoca dell'approvazione scritta [dell'Arcivescovo] e i [suoi] motivi sono notificati per iscritto all'istituto di istruzione [di livello] preuniversitario e comportano l'automatica risoluzione del contratto di lavoro individuale, ai sensi [delle disposizioni] della Legge n. 489/2006 sulla libertà di religione (...) e del codice del lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a emettere la decisione di risoluzione del contratto di lavoro individuale entro il termine previsto dalla legge.”

Articolo 24

“La procedura di (...) revoca dell'approvazione scritta [dell'Arcivescovo] è redatta dal (...) Patriarcato ed è approvata con decisione del Santo Consiglio della (...) Chiesa ortodossa. Dopo essere stata approvata, la procedura è notificata al Ministero dell'Istruzione nazionale e alla Segreteria di Stato per le confessioni religiose.”

90. Le pertinenti disposizioni del Decreto 10 novembre 2014 n. 4895 del Ministero dell'Istruzione nazionale sulla procedura di mobilità del personale docente a livello preuniversitario durante l'anno scolastico 2015-2016, vigenti all'epoca dei fatti, recitavano come segue:

Articolo 9

“(…)

17) La religione può essere insegnata soltanto da persone in possesso della laurea universitaria specializzate nelle [appropriate] discipline (...) sulla base di

un'approvazione scritta da parte delle confessioni riconosciute ufficialmente dallo Stato ai sensi dell'articolo 18 § 3 della Legge n. 1/2011 (...)

(...)"

91. Le pertinenti disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca dell'approvazione scritta dell'Arcivescovo per svolgere attività concernenti l'insegnamento religioso e teologico, vigenti all'epoca dei fatti, recitavano come segue:

Articolo 24

"L'approvazione scritta [dell'Arcivescovo] è revocata in caso di gravi violazioni della dottrina e della morale della confessione (ai sensi dell'articolo 4 § 3 (...) del Protocollo (...)) [si veda il paragrafo 89 *supra*]."

Articolo 25

"La revoca dell'approvazione scritta [dell'Arcivescovo] e i [suoi] motivi sono notificati per iscritto all'istituto di istruzione e comportano l'automatica risoluzione del contratto di lavoro individuale (...) Il datore di lavoro è tenuto a emettere la decisione di risoluzione del contratto di lavoro individuale entro il termine previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 4 § 4 (...) del Protocollo (...) [si veda il paragrafo 89 *supra*]."

Articolo 26

"Le sanzioni per le gravi violazioni della dottrina e della morale di una confessione per le persone sottoposte alla presente procedura sono:

a) senza diritto di appello per la persona interessata, [le seguenti sanzioni,] che devono essere applicate [dall'Arcivescovo] nel corso di una riunione della Permanenza del Consiglio episcopale, sulla base di una legittima indagine [o] di una denuncia (...) degli organi amministrativi subordinati;

- l'ammonizione scritta o verbale dell'Arcivescovo (...);

- la revoca delle onorificenze concesse [dall'Arcivescovo];

b) con diritto di appello per la persona interessata, e a seguito della proposta del Consiglio episcopale alla competente autorità ecclesiastica, la revoca dell'approvazione scritta [dell'Arcivescovo]."

Articolo 27

"L'approvazione scritta [dell'Arcivescovo] è revocata per gravi violazioni della dottrina e della morale della confessione, vale a dire:

A. Violazioni della dottrina:

a) apostasia (...);

b) eresia (...);

c) scisma (...);

d) blasfemia (...);

e) sacrilegio (...)

B. Violazioni della morale:

(...)

h) insulto, calunnia, diffamazione e pettegolezzi pubblici (...);

(...)

j) provocare disordini, rissa e usare un linguaggio offensivo (...);

(...)”

Articolo 30

“(1) Le violazioni di natura morale o dottrinale sono giudicate dai seguenti consigli:

a) [in primo grado]: dal Consiglio episcopale;

b) in appello: dal Consiglio metropolitano.

(...)

3) La procedura istruttoria e decisionale è svolta in conformità alle disposizioni del Regolamento disciplinare della Chiesa ortodossa (...) (citazione e audizione delle parti, adduzione di prove, svolgimento delle udienze, eccetera).

4) La sentenza del Consiglio episcopale può essere appellata dinanzi al Consiglio metropolitano entro quindici giorni dalla notifica (...)”

92. Le pertinenti disposizioni del Decreto 15 dicembre 2014 n. 5115 del Ministero dell’Istruzione nazionale sulle norme relative all’organizzazione e alla gestione degli istituti di istruzione di livello preuniversitario, vigenti all’epoca dei fatti, recitavano come segue:

Articolo 22

“1) Nell’esercitare le [sue] funzioni di direzione, il preside ha i seguenti poteri:

a) gestire l’istituto di istruzione e fungere da suo rappresentante legale (...);

(...)

c) assicurare e assumersi la diretta responsabilità dell’applicazione della legge (...) all’interno dell’istituto di istruzione;

(...)”

II. LA PRASSI INTERNA

93. Con decisione n. 640 del 10 giugno 2008 la Corte costituzionale ritenne che l’articolo 26 della Legge n. 489/2006 (si veda il paragrafo 86 *supra*) fosse costituzionale. Ritenne che ai sensi del diritto interno pertinente, le confessioni religiose consistessero della totalità dei loro seguaci, fossero autonome in relazione allo Stato e si organizzassero secondo i propri statuti. Le confessioni religiose adempivano un ruolo spirituale nella società, e giuridicamente parlando, non erano un’entità dello Stato. La disciplina interna di una confessione religiosa era disciplinata da leggi specifiche compatibili con il suo ruolo spirituale e con i diritti umani. Lo Stato non

esercitava funzioni pubbliche nell'ambito delle attività interne di una confessione religiosa. Per tale motivo, le norme giuridiche adottate dallo Stato in materia di disciplina in un contesto lavorativo erano inapplicabili al personale delle confessioni religiose.

94. La Corte costituzionale ritenne anche che i tribunali secolari non fossero competenti in relazione alle violazioni delle norme disciplinari interne delle confessioni religiose, in quanto la responsabilità giuridica in tale campo era disciplinata dalle leggi proprie delle confessioni e non dal diritto ordinario. Era giusto che i tribunali ecclesiastici determinassero la responsabilità disciplinare del personale appartenente al clero in quanto erano gli unici che potevano valutare se le asserite violazioni della disciplina fossero compatibili o meno con il ruolo spirituale della confessione. Utilizzando l'espressione "i propri tribunali ecclesiastici" (si veda il paragrafo 86 *supra*) il legislatore aveva determinato la natura giuridica delle autorità giudiziarie ecclesiastiche. Il loro ruolo era ristabilire la disciplina interna nell'ambito della confessione e non nell'ambito dell'ordinamento giuridico disciplinato dalle norme generali.

95. La Corte costituzionale ritenne inoltre che i membri del personale delle confessioni religiose avessero libero accesso ai tribunali secolari in relazione agli illeciti amministrativi e ai reati, che erano atti antisociali disciplinati da norme generali.

96. Nella sua decisione del 12 novembre 2014 (si veda il paragrafo 10 *supra*) la Corte costituzionale accolse in parte e rigettò in parte un'eccezione di incostituzionalità sollevata da un privato in relazione all'articolo 9 §§ 1 e 2 della Legge n. 84/1995 sull'insegnamento e all'articolo 18 §§ 1 e 2 della Legge n. 1/2011 sull'istruzione nazionale. La Corte costituzionale ritenne, tra l'altro, che la scuola dovesse essere aperta alle idee e ai valori religiosi, poiché lo Stato garantiva la libertà di coscienza, che doveva essere manifestata in uno spirito di tolleranza e di rispetto reciproco. Allo Stato era pertanto proibito adottare soluzioni legislative che avrebbero potuto essere interpretate come irrispettose nei confronti delle convinzioni religiose o filosofiche dei genitori, che era il motivo per il quale l'organizzazione delle attività scolastiche doveva essere il conseguimento del fine di conciliare l'esercizio delle funzioni dell'istruzione e dell'insegnamento della religione con il rispetto del diritto dei genitori di fornire un'istruzione in conformità alle proprie convinzioni religiose. L'obbligo della tolleranza era il valore supremo dell'intero sistema dei valori. Tale ragione escludeva, in linea di principio, che le attività e i comportamenti derivanti da una particolare manifestazione di una convinzione religiosa o delle convinzioni filosofiche non religiose potessero essere soggetti a sanzioni prescritte dallo Stato per tali condotte, a prescindere dai motivi alla base delle convinzioni della persona interessata. Al fine di osservare pienamente il diritto costituzionale alla libertà di coscienza e di religione, che comportava la libertà di aderire o meno a una religione, il legislatore era tenuto a un obbligo di neutralità e di imparzialità.

Tale obbligo è adempiuto quando lo Stato controlla l'osservanza di tali libertà dando ai genitori e ai rappresentanti legali degli alunni minorenni, o a studenti maggiorenni per tale materia, la possibilità di chiedere di frequentare lezioni di religione.

97. Con decisione n. 403 del 15 giugno 2016 la Corte costituzionale ribadì che l'articolo 26 della Legge n. 489/2006 era costituzionale e rinviò alle sue precedenti conclusioni (si vedano i paragrafi 93-95 *supra*). In aggiunta, ritenne che consentire ai tribunali secolari di riesaminare le decisioni adottate dall'autorità disciplinare o giudiziaria di una chiesa in questioni concernenti la dottrina, la morale e la disciplina, avrebbe violato il principio di autonomia e di unità delle confessioni.

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE

98. La ricorrente ha lamentato che il rifiuto dei tribunali nazionali di esaminare la legittimità della decisione dell'Arcivescovo, benché essa concernesse la dipendente di una scuola pubblica e avesse dato luogo all'automatica risoluzione del suo rapporto di lavoro, aveva violato il suo diritto di accesso a un tribunale. La limitazione dei suoi diritti era stata illegittima, non aveva perseguito un fine legittimo e le aveva negato la possibilità di impugnare la decisione contestata dinanzi a un tribunale indipendente e imparziale. La ricorrente ha invocato l'articolo 6 della Convenzione, il quale, per quanto pertinente, recita come segue:

“1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale indipendente e imparziale (...) chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)
(...)”

A. Le osservazioni formulate dalle parti

1. Il Governo

99. Concordando con i motivi forniti dai tribunali nazionali per le loro sentenze e citando le pertinenti disposizioni del diritto nazionale, il Governo ha sostenuto che l'articolo 6 fosse inapplicabile nel caso di specie.

100. Ha sostenuto che la ricorrente non fosse titolare di un diritto che si potesse definire sostenibilmente riconosciuto ai sensi del quadro giuridico interno per impugnare la decisione dell'Arcivescovo, e in definitiva l'automatica risoluzione del suo rapporto di lavoro, dinanzi ai tribunali secolari.

101. La questione controversa in esame non era limitata a una semplice controversia di lavoro tra una docente e una scuola, in quanto concerneva anche i poteri speciali concessi dalla legge alle autorità della Chiesa ortodossa e i requisiti aggiuntivi imposti alla ricorrente, oltre a quelli applicabili normalmente anche agli altri docenti, in ragione della particolare natura della materia insegnata dalla stessa. La ricorrente non era stata oggetto di un procedimento disciplinare perché aveva violato una delle clausole del suo contratto di lavoro. Le pertinenti disposizioni del codice del lavoro relative alle ordinarie controversie di lavoro erano pertanto inapplicabili nel suo caso.

102. Il Governo ha sostenuto che i tribunali interni avessero esaminato il contesto procedurale riguardante la revoca dell'approvazione della ricorrente e pertanto se la revoca in questione avesse osservato, da un punto di vista formale, le norme pertinenti. In aggiunta, essi avevano esaminato i reclami della ricorrente secondo i quali le era stato asseritamente impedito di impugnare la decisione dell'Arcivescovo nei tribunali ecclesiastici, unitamente a tutti gli altri suoi reclami relativi alla risoluzione del suo rapporto di lavoro.

103. I tribunali nazionali avevano rigettato i rilievi della ricorrente e avevano motivato le loro conclusioni, che non erano arbitrarie o manifestamente irragionevoli. Non vi era pertanto alcuna giustificazione convincente perché la Corte sostituisse le opinioni dei tribunali interni con le proprie.

2. *La ricorrente*

104. La ricorrente ha sostenuto che le conclusioni dei tribunali interni fossero state arbitrarie e manifestamente irragionevoli.

105. Il diritto nazionale riconosceva il diritto della ricorrente a impugnare nei tribunali secolari la decisione del suo datore di lavoro di risolvere il suo rapporto di lavoro. In aggiunta, era possibile sostenere che il diritto di accesso a un tribunale fosse riconosciuto quando l'impugnazione riguardava aspetti del rapporto tra un datore di lavoro e una confessione religiosa e l'autonomia goduta da tale confessione religiosa. Tanto più nel suo caso, dato che ella era stata assunta da un istituto pubblico secolare.

106. La ricorrente ha sostenuto che la restrizione imposta al suo diritto di accesso a un tribunale in relazione alla decisione dell'Arcivescovo non fosse prevista dalla legge. Poiché ella era dipendente di una scuola pubblica, l'articolo 26 della Legge n. 489/2006 (si veda il paragrafo 86 *supra*) e le conclusioni della Corte costituzionale a tale riguardo (si vedano i paragrafi 93-97 *supra*) erano inapplicabili al suo caso.

107. La Legge n. 489/2006 permetteva alle confessioni religiose di istituire propri tribunali ecclesiastici per le questioni di disciplina interna. Tuttavia, la ricorrente non era una dipendente della Chiesa e non rivestiva alcuna posizione o funzione nella struttura interna della confessione

ortodossa. Inoltre, il suo datore di lavoro non aveva alcun legame istituzionale né con la Chiesa ortodossa né con l’Arcidiocesi.

108. Anche assumendo che ella avrebbe potuto essere accusata di alcuni problemi disciplinari, tali problemi non erano di natura dottrinale o religiosa e avrebbero potuto riguardare il comportamento di qualsiasi dipendente, a prescindere dalla materia insegnata dallo stesso. Non si trattava pertanto di problemi di disciplina interna della Chiesa ed essi non avrebbero potuto essere risolti dai tribunali ecclesiastici.

109. Qualsiasi questione disciplinare connessa alla sua attività professionale di cui avrebbe potuto essere responsabile avrebbe dovuto essere di competenza degli organi disciplinari della scuola e dell’Ispettorato. Il diritto nazionale non conteneva alcuna norma che conferiva ai tribunali ecclesiastici la competenza a dirimere controversie di lavoro tra la ricorrente e la sua scuola.

110. Le azioni della ricorrente nei tribunali avevano riguardato la legittimità delle decisioni impugnate dalla stessa. La conclusione dei tribunali secondo la quale l’autonomia delle confessioni religiose impediva loro di riesaminare la legittimità di un atto compiuto da un’autorità religiosa era eccessiva. La posizione della ricorrente quale docente di religione non poteva comportare che la sua intera carriera di docente potesse essere subordinata alle norme ecclesiastiche.

111. Invocando le conclusioni della Corte nella sentenza *Lombardi Vallauri c. Italia* (n. 39128/05, 20 ottobre 2009), la ricorrente ha sostenuto che, mentre era accettabile affermare che il clero avesse autonomia in relazione a questioni di natura religiosa, era inaccettabile ritenere che il comportamento di una docente laica non fosse contemplato nell’ambito del diritto del lavoro nella misura in cui erano in gioco aspetti disciplinari e organizzativi. Accettare quest’ultima opinione avrebbe potuto significare che un docente di religione avrebbe potuto essere immune dalle norme disciplinari secolari fintantoché la confessione religiosa che egli rappresentava manteneva la sua approvazione.

B. Le osservazioni formulate dai terzi intervenienti

1. L’ECLJ

112. L’ECLJ ha sostenuto che, alla luce della giurisprudenza della Corte, l’aspetto civile dell’articolo 6 era inapplicabile nel caso della ricorrente.

113. Ai sensi delle pertinenti disposizioni del diritto interno, non vi era alcun diritto di carattere civile per esercitare la professione di docente di religione ortodossa. Tale attività era disciplinata dalle disposizioni interne e di diritto canonico della Chiesa ortodossa. Il fatto che la decisione del datore di lavoro fosse strettamente connessa a quella dell’Arcivescovo mirava a garantire che le autorità secolari non si sostituissero all’Arcivescovo nell’esercizio del potere di gestione degli affari interni della sua Chiesa. I

tribunali secolari erano pertanto liberi di decidere di essere incompetenti a esaminare decisioni di natura religiosa, al fine di evitare di diventare organi ecclesiastici.

2. *Ordo Iuris*

114. *Ordo Iuris* ha sostenuto che nell'esaminare la doglianza della ricorrente la Corte dovesse tenere conto del principio di autonomia delle comunità religiose, nella misura in cui erano in gioco i loro affari interni. Chiunque sceglieva di fare parte di una particolare comunità religiosa accettava implicitamente limitazioni delle sue libertà. Le comunità religiose potevano pretendere che i loro seguaci osservassero alcune regole religiose e morali. La loro autonomia concedeva loro il potere di provvedere alla nomina sia a posti nell'ambito della struttura interna di tali comunità che a incarichi religiosi nell'ambito di istituzioni secolari, come quella di docente in una scuola pubblica.

115. *Ordo Iuris* ha inoltre sostenuto che sia la legislazione dell'Unione europea che quella dei suoi Stati membri riconoscessero il diritto delle comunità religiose di imporre ai loro dipendenti un obbligo di lealtà. Conseguentemente, i dipendenti in questione dovevano osservare le norme religiose e morali specificate nei loro contratti di lavoro, sia nella loro vita professionale che in quella privata. Se una Chiesa o un altro organo competente riteneva che un determinato comportamento violasse l'obbligo contrattuale di lealtà, era proibito ai tribunali secolari mettere in discussione ed esaminare tale opinione.

116. Secondo la giurisprudenza della Corte, le limitazioni dei diritti e delle libertà dei dipendenti delle università religiose erano permesse se erano necessarie per tutelare l'identità religiosa dell'istituzione. Tuttavia, la decisione di licenziamento di tali dipendenti doveva essere debitamente giustificata.

117. *Ordo Iuris* ha ritenuto che dovesse essere applicato un approccio analogo anche ai dipendenti che rivestivano incarichi aventi una componente religiosa in istituti secolari. Essi rappresentavano la comunità religiosa alla quale appartenevano, avevano ricevuto l'incarico sulla base dell'approvazione di tale comunità e svolgevano le loro mansioni professionali che avevano un fine religioso. Conseguentemente, la comunità aveva il diritto di imporre a tali persone l'obbligo di osservare le norme morali e religiose della comunità sia nella loro vita professionale che in quella privata.

118. *Ordo Iuris* ha sostenuto che l'obbligo di cui sopra fosse di fondamentale importanza nel caso dei docenti di religione, poiché il loro ruolo non era soltanto insegnare agli alunni le dottrine, le convinzioni e gli usi, bensì anche dare un buon esempio di vita secondo tali convinzioni. Per tale motivo la decisione di nomina di un docente di religione assomigliava in una certa misura alla nomina di un sacerdote.

C. La valutazione della Corte

119. La Corte ribadisce i principi generali esposti nella sua giurisprudenza per valutare se sia applicabile l'aspetto civile dell'articolo 6 (si veda *Károly Nagy c. Ungheria* [GC], n. 56665/09, §§ 60-63, 14 settembre 2017).

120. La Corte osserva che non sembra che la doglianza sollevata dalla ricorrente e le osservazioni che le sono state presentate (si veda il paragrafo 98 *supra*) riguardino un'affermazione secondo la quale era impossibile impugnare la decisione del suo datore di lavoro di risolvere il suo rapporto di lavoro in quanto tale nei tribunali secolari, o specificamente che era impossibile contestare che la decisione in questione soddisfacesse le condizioni formali obbligatorie per la sua validità. In effetti, i tribunali avevano esaminato e rigettato nel merito l'impugnazione della ricorrente in relazione a tali questioni (si veda il paragrafo 55 *supra*).

121. L'ambito della sua doglianza riguarda in realtà l'asserita impossibilità di impugnare la decisione dell'Arcivescovo di revocarle la sua approvazione quale docente di religione ortodossa e, in definitiva, l'automatica risoluzione del suo rapporto di lavoro derivante da tale revoca.

122. La domanda cui si deve rispondere nel caso di specie è, pertanto, se la ricorrente possedesse un "diritto" del quale si poteva affermare, almeno con motivi sostenibili, che fosse riconosciuto ai sensi del diritto interno a presentare la summenzionata impugnazione nei tribunali secolari nazionali (si veda il paragrafo 105 *supra*).

123. Nel valutare tale questione, la Corte deve prendere come punto di partenza le disposizioni del diritto interno e la loro interpretazione da parte dei tribunali interni (si veda *Károly Nagy*, sopra citata, § 65, con ulteriori rinvii). Il riesame della Corte comporta una valutazione del contenuto del diritto nazionale e, se applicabile, una valutazione che pervenga a una conclusione differente da quella cui sono pervenuti i tribunali interni. Tuttavia, tale esercizio sarebbe appropriato soltanto se le conclusioni dei tribunali interni fossero ritenute arbitrarie o manifestamente irragionevoli (*ibid.*, § 71).

124. In ordine al diritto interno, la Corte osserva che, ai sensi delle pertinenti disposizioni delle Leggi nn. 1 /2011 e 489/2006, dello Statuto sull'organizzazione e la gestione della Chiesa ortodossa, dei protocolli conclusi tra il Ministero dell'Istruzione nazionale e il Patriarcato ortodosso, dei decreti ministeriali e del codice del lavoro (si vedano i paragrafi 85-90 *supra*), una persona poteva insegnare la religione ortodossa nelle scuole pubbliche secondarie soltanto previa approvazione del locale arcivescovo. L'arcivescovo era tuttavia libero di revocare la sua approvazione se riteneva che la persona in questione avesse commesso gravi violazioni della dottrina e della morale ortodossa. In tal caso il contratto di lavoro del docente era automaticamente risolto.

125. La Corte osserva inoltre che, ai sensi delle medesime summenzionate disposizioni giuridiche, le questioni di disciplina interna delle confessioni religiose erano disciplinate esclusivamente dalle loro norme e dai loro statuti. In aggiunta, tutte le confessioni religiose avevano il diritto di avere propri tribunali ecclesiastici competenti a decidere tali questioni.

126. La questione principale sorta nei tribunali secolari nel caso della ricorrente riguardava quindi la portata e lo spessore della competenza dei tribunali ecclesiastici in materia di disciplina religiosa e di qualsiasi competenza di cui avrebbero potuto godere i tribunali secolari a tale riguardo.

127. Nelle sue decisioni del 2008 e del 2016 (si vedano i paragrafi 93-97 *supra*), la Corte costituzionale ha spiegato che i tribunali ecclesiastici avevano competenza esclusiva a esaminare le asserite violazioni di natura disciplinare relative alla dottrina, alla morale e alla disciplina di una confessione religiosa. La Corte costituzionale ha ritenuto che i tribunali secolari fossero incompetenti a esaminare tali questioni poiché le questioni relative alla disciplina interna delle confessioni religiose erano disciplinate da leggi specifiche coerenti con il ruolo spirituale delle confessioni religiose stesse e che pertanto l'intervento di un tribunale secolare in questo campo avrebbe violato i principi di autonomia e di unità delle confessioni religiose.

128. La Corte osserva che sembra che le summenzionate conclusioni della Corte costituzionale si siano concentrate sul personale appartenente al clero. Tuttavia, sembra che anche le sue conclusioni relative alla competenza dei tribunali secolari in materia di disciplina interna delle confessioni religiose siano state applicate in generale a tutte le controversie relative a tali norme, a prescindere dal fatto che la persona accusata di averle violate fosse un membro del clero o un laico che svolgeva un'attività religiosa sotto il controllo della chiesa.

129. Invero, sembra che questa sia stata l'opinione condivisa dai tribunali interni che hanno esaminato il caso della ricorrente. Sia il Tribunale di contea che la Corte di appello hanno ritenuto che le conclusioni della Corte costituzionale relative alla competenza dei tribunali secolari in questioni riguardanti questioni disciplinari fossero pienamente applicabili al caso della ricorrente. Hanno rifiutato di accettare il rilievo della ricorrente secondo il quale la giurisprudenza della Corte costituzionale indicava che i tribunali secolari potevano esaminare la legittimità della sanzione inflitta dall'Arcivescovo, vale a dire se la revoca della sua approvazione fosse stata effettuata in conformità alla procedura prescritta (si vedano i paragrafi 55-65 e 74-82 *supra*).

130. La Corte osserva che la ricorrente non ha indicato alcuna giurisprudenza interna decisiva che potesse suggerire che la summenzionata opinione dei tribunali nazionali e la loro interpretazione della giurisprudenza della Corte costituzionale fossero incompatibili con la prassi interna in materia. La Corte non riscontra pertanto alcun motivo per dubitare che la loro valutazione fosse conforme alla prassi consolidata.

131. La Corte osserva inoltre che, invece di adire i tribunali ecclesiastici con il suo ricorso avverso la decisione dell’Arcivescovo, la ricorrente ha impugnato tale decisione nei tribunali secolari.

132. Nell’esaminare il caso della ricorrente, il Tribunale di contea ha concluso di essere incompetente a riesaminare la decisione dell’Arcivescovo o gli asseriti vizi procedurali cui aveva rinviato la ricorrente nel suo ricorso. In aggiunta, il Tribunale di contea ha ritenuto che l’approvazione dell’Arcivescovo fosse una condizione obbligatoria perché una persona fosse assunta e potesse lavorare in qualità di docente di religione in tale confessione religiosa, e che in assenza di tale approvazione il rapporto di lavoro della ricorrente era immediatamente risolto (si vedano i paragrafi 55-65 *supra*).

133. Tale opinione è stata confermata dalla Corte di appello, che ha ritenuto che nel caso della ricorrente la revoca dell’approvazione concernesse problemi disciplinari e pertanto questioni di diritto canonico. Conseguentemente, gli unici tribunali competenti a esaminare la procedura di revoca dell’approvazione, o la forma e il contenuto di tale decisione, erano i tribunali ecclesiastici (si vedano i paragrafi 74-82 *supra*).

134. Nessun tribunale ha accolto il rilievo della ricorrente secondo il quale l’assenza di informazioni nella decisione dell’Arcivescovo riguardo alla procedura che ella avrebbe potuto seguire per impugnarla nei tribunali ecclesiastici, e la mancata notifica alla ricorrente da parte dell’Arcidiocesi della decisione dell’Arcivescovo, le avevano negato la possibilità di impugnare tale decisione nei tribunali ecclesiastici, e sono stati forniti i motivi della decisione dei tribunali su tale questione (si vedano, in particolare, i paragrafi 62 e 81 *supra*).

135. Entrambi i tribunali secolari interni che hanno esaminato il caso della ricorrente hanno concluso che il suo ricorso avverso la decisione dell’Arcivescovo fosse inammissibile dopo avere svolto un esame dettagliato dell’oggetto del contendere. Come stabilito nei paragrafi 127-130 *supra*, tali conclusioni non erano incompatibili con i principi stabiliti dalla pertinente prassi costituzionale e interna.

136. Dato il quadro giuridico e la giurisprudenza complessivi esistenti in Romania all’epoca in cui la ricorrente ha depositato il suo ricorso, la conclusione dei tribunali interni secondo la quale essi erano incompetenti e la loro decisione di rigettare il ricorso della ricorrente avverso la decisione dell’Arcivescovo in quanto inammissibile non potevano essere considerate arbitrarie o manifestamente irragionevoli.

137. La Corte non è persuasa dell’affermazione della ricorrente secondo la quale i problemi disciplinari dei quali era stata accusata non fossero né di natura dottrinale o religiosa né problemi di disciplina interna della Chiesa ortodossa e non potevano pertanto essere risolti dai tribunali ecclesiastici (si vedano i paragrafi 108 e 109 *supra*). Anche supponendo che la Corte potesse accettare le affermazioni della ricorrente secondo le quali le accuse nei suoi confronti avrebbero potuto essere fatte riguardo al comportamento di

qualsiasi dipendente di una scuola pubblica, a prescindere dalla materia insegnata dallo stesso, e che pertanto anche esse potevano essere comprese nella competenza degli organi disciplinari della scuola e dell'Ispettorato, la Corte osserva che esse erano incluse dalle pertinenti norme ecclesiastiche tra le gravi violazioni della dottrina e della morale della confessione religiosa ed erano trattate come dei gravi illeciti disciplinari (si veda l'articolo 27, lettera j) delle disposizioni pertinenti descritte nel paragrafo 91 *supra*).

138. Secondo la Corte, l'invocazione da parte della ricorrente delle conclusioni della Corte di cui alla sentenza *Lombardi Vallauri* (si veda il paragrafo 111 *supra*) è altrettanto poco convincente, dato che i tribunali secolari non hanno lasciato dubbi sul fatto che essi erano incompetenti a giudicare il ricorso della ricorrente avverso la decisione dell'Arcivescovo (compare *Lombardi Vallauri*, sopra citata, § 62).

139. Conseguentemente, vista la natura della doglianza della ricorrente, la base del suo impiego in qualità di docente di religione ortodossa e il diritto interno, come interpretato dai tribunali interni sia precedentemente alla controversia della ricorrente che durante i procedimenti instaurati dalla stessa, la Corte non può che concludere che la ricorrente non fosse titolare di alcun "diritto" del quale si potesse affermare, almeno con motivi sostenibili, che esso fosse riconosciuto ai sensi del diritto interno. Una diversa conclusione comporterebbe la creazione da parte della Corte, mediante l'interpretazione dell'articolo 6 § 1, di un diritto sostanziale privo di una base giuridica nello Stato convenuto (si veda, *mutatis mutandis*, *Károly Nagy*, sopra citata, § 77).

140. La Corte ritiene pertanto che l'aspetto civile dell'articolo 6 non si applichi ai fatti del caso di specie. Conseguentemente, la presente doglianza è incompatibile *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione e deve essere rigettata in applicazione dell'articolo 35 §§ 3, lettera a) e 4.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

141. Invocando espressamente l'articolo 9 della Convenzione e sostanzialmente l'articolo 8, la ricorrente ha lamentato che la revoca dell'approvazione dell'Arcivescovo e l'automatica risoluzione del suo contratto di lavoro, dopo avere lavorato in qualità di docente per vent'anni, avevano violato i suoi diritti di cui alla Convenzione.

142. Alla luce della sua giurisprudenza e dato che nella sua doglianza e nelle sue osservazioni la ricorrente si è concentrata sui motivi di risoluzione del suo rapporto di lavoro e sulle asserite conseguenze del suo licenziamento (si veda il paragrafo 141 *supra* e 165-170 *infra*), la Corte ritiene che sia più opportuno che le questioni sollevate nel caso di specie siano esaminate ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione (si vedano, *mutatis mutandis*, *Fernández Martínez c. Spagna* [GC], n. 56030/07, § 68 e 108, CEDU 2014 (estratti); *Travaš c. Croazia*, n. 75581/13, § 47 e 51, 4 ottobre 2016; e *Pişkin*

c. Turchia, n. 33399/18, §§ 65-67 e 154, 15 dicembre 2020). Conseguentemente, essendo libera di qualificare giuridicamente i fatti oggetto di una causa (si vedano *Radomilja e altri c. Croazia* [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, §§ 114, 124 e 126, 20 marzo 2018, e *S.M. c. Croazia* [GC], n. 60561/14, § 243, 25 giugno 2020), la Corte esaminerà la presente doglianza soltanto ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, il quale, per quanto pertinente, recita come segue:

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (...)

2. Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

A. Sulla ricevibilità

1. Applicabilità dell'articolo 8

(a) Le osservazioni formulate dalle parti

(i) Il Governo

143. Il Governo non ha contestato l'applicabilità dell'articolo 8 nel caso di specie.

(ii) La ricorrente

144. La ricorrente non ha presentato alcuna osservazione su questo aspetto.

(b) Le osservazioni formulate dai terzi intervenienti

(i) L'ECLJ

145. L'ECLJ ha sostenuto che la Corte non potesse procedere all'esame del caso della ricorrente ai sensi dell'articolo 8 se non avesse dapprima accertato che la ricorrente godeva di un diritto di carattere civile di insegnare religione ai sensi del diritto interno. In assenza di tale diritto, il ruolo della Corte era limitato a riesaminare soltanto se le autorità religiose avessero abusato dei loro poteri e li avessero usati per conseguire fini diversi da quelli religiosi.

(ii) Ordo Iuris

146. *Ordo Iuris* ha ribadito le osservazioni che aveva formulato in relazione alla doglianza della ricorrente ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione (si vedano i paragrafi 114-118 *supra*).

(c) La valutazione della Corte

147. La Corte osserva che, benché il Governo non abbia di per sé contestato l'applicabilità dell'articolo 8 della Convenzione, il caso di specie può tuttavia sollevare la questione di sapere se i fatti lamentati dalla ricorrente siano compresi nell'ambito dell'articolo 8 (si vedano i paragrafi 145 *supra* e 176 *infra*). La Corte esaminerà pertanto in primo luogo questo punto.

(i) I principi pertinenti

148. La Corte ribadisce che dall'articolo 8 non è possibile trarre alcun diritto generale a un impiego o al rinnovo di un contratto a tempo determinato (si veda *Fernández Martínez*, sopra citata § 109). Tuttavia, la Corte ha precedentemente avuto occasione di trattare la questione dell'applicabilità dell'articolo 8 alla sfera dell'impiego. A tale riguardo, essa ribadisce che la nozione di "vita privata" è un concetto ampio, non suscettibile di definizione esaustiva (si veda, tra altri precedenti, *Schüth c. Germania*, n. 1620/03, § 53, CEDU 2010). Sarebbe troppo restrittivo limitare la nozione di "vita privata" a una "cerchia ristretta" in cui l'individuo può vivere la propria vita personale come sceglie ed escludere interamente da tale nozione il mondo esterno non compreso in tale cerchia (si veda *Niemietz c. Germania*, 16 dicembre 1992, § 29, Serie A n. 251-B).

149. Secondo la giurisprudenza della Corte, non vi è alcun motivo di principio per il quale la nozione di "vita privata" debba essere intesa come se essa escluda le attività professionali (si vedano *Bigaeva c. Grecia*, n. 26713/05, § 23, 28 maggio 2009, e *Oleksandr Volkov c. Ucraina*, n. 21722/11, §§ 165, CEDU 2013). Le limitazioni della vita professionale di un individuo possono essere comprese nell'ambito dell'articolo 8 se hanno ripercussioni sul modo in cui egli costruisce la sua identità sociale sviluppando rapporti con gli altri. Inoltre, la vita professionale è spesso strettamente connessa alla vita privata, specialmente se fattori relativi alla vita privata, nel senso stretto del termine, sono considerati criteri che abilitano a una data professione. La vita professionale fa pertanto parte della zona di interazione tra una persona e gli altri che, anche in un contesto pubblico, può essere compresa nell'ambito della "vita privata" (si veda *Fernández Martínez*, sopra citata, § 110, e i rinvii ivi citati).

150. Nell'ambito di scenari occupazionali riguardanti l'articolo 8, la Corte ha trattato diversi tipi di cause, compreso cause riguardanti il licenziamento di docenti di educazione religiosa cattolica, laici o ordinati, che avevano lavorato in scuole pubbliche o in scuole secondarie superiori (si vedano *Fernández Martínez*, sopra citata, §§ 13-14 e 113 e *Travaš*, sopra citata, §§ 51-56).

151. Nelle cause riguardanti controversie di lavoro, la Corte applica il concetto di "vita privata" sulla base di due diversi approcci: a) l'identificazione della questione relativa alla "vita privata" come motivo

della controversia (approccio basato sul motivo) e b) facendo discendere la questione relativa alla “vita privata” dalle conseguenze del provvedimento contestato (approccio basato sulle conseguenze) (si veda *Denisov c. Ucraina* [GC], n. 76639/11, § 102, 25 settembre 2018). Se nessun approccio basato sul motivo giustifica l’applicabilità dell’articolo 8, è necessaria un’analisi degli effetti del provvedimento contestato sugli aspetti della vita privata per valutare se la doglianza è compresa nell’ambito della “vita privata”. Ciononostante, tale divisione non preclude casi in cui la Corte può ritenere opportuno l’utilizzo di entrambi gli approcci in combinazione, esaminando se vi sia una questione relativa alla vita privata nei motivi alla base del provvedimento contestato e, in aggiunta, analizzando le conseguenze del provvedimento. Se è in gioco l’approccio basato sulle conseguenze, spetta al ricorrente dimostrare in modo convincente che nel suo caso sia stata raggiunta la soglia di gravità. Il ricorrente deve presentare prove che dimostrino le conseguenze del provvedimento contestato. La Corte ammetterà che l’articolo 8 è applicabile soltanto qualora tali conseguenze siano molto gravi e incidano sulla sua vita privata in misura molto significativa (*ibid.*, §§ 107-109 e 116).

152. La Corte ribadisce inoltre che il diritto alla tutela della propria reputazione è un diritto tutelato dall’articolo 8 della Convenzione nell’ambito del diritto al rispetto alla vita privata. Perché l’articolo 8 possa entrare in gioco, tuttavia, l’attacco alla reputazione di una persona deve raggiungere un certo livello di gravità ed essere compiuto in modo tale da recare pregiudizio al godimento da parte della persona del diritto al rispetto della vita privata (si veda *Axel Springer AG c. Germania* [GC], n. 39954/08, § 83, 7 febbraio 2012).

153. Tuttavia, è importante sottolineare che non è possibile invocare l’articolo 8 nel lamentare la perdita della reputazione che è la conseguenza prevedibile delle proprie azioni come, per esempio, della commissione di un reato (*ibid.*, § 83). Tale principio esteso dovrebbe comprendere non soltanto i reati bensì anche altri comportamenti scorretti che comportano un provvedimento di responsabilità giuridica con prevedibili effetti negativi sulla “vita privata” (si veda *Denisov*, sopra citata, § 98).

(ii) *L’applicazione di tali principi al caso di specie*

154. Nel caso di specie la Corte deve stabilire se il licenziamento della ricorrente dal posto di docente di educazione religiosa ortodossa in una scuola pubblica, posto per il quale era stata assunta e remunerata dallo Stato per vent’anni sulla base di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, abbia inciso sulla sua vita privata, rendendo quindi applicabile l’articolo 8.

155. Alla luce dei criteri esposti nella sentenza *Denisov* (sopra citata), la Corte tenterà di accertare come nella presente controversia di lavoro possa sorgere una questione relativa alla vita privata – o in ragione dei motivi di

risoluzione del contratto di lavoro, o delle conseguenze di tale risoluzione per la vita privata della ricorrente.

156. La Corte osserva che il motivo fornito esplicitamente dal datore di lavoro della ricorrente per giustificare la risoluzione del suo contratto era la decisione dell'Arcivescovo di revocarle l'approvazione. I motivi alla base di tale decisione erano limitati alle prestazioni della ricorrente nell'arena pubblica, vale a dire al suo asserito comportamento professionale scorretto, che si diceva compromettesse il corretto funzionamento della scuola. Tali motivi riguardavano soltanto i compiti professionali della ricorrente nel posto di lavoro e non avevano alcun nesso con la sua vita privata. In assenza di tali questioni nei motivi indicati per il suo licenziamento, si deve determinare se, secondo le prove e le accuse dimostrate presentate dalla ricorrente, il provvedimento abbia avuto gravi conseguenze negative per gli aspetti che costituivano la sua "vita privata", vale a dire: i) la sua "cerchia ristretta", ii) le sue possibilità di stabilire e sviluppare rapporti con altri, o iii) la sua reputazione (si veda *Denisov*, sopra citata, § 120).

157. Riguardo alle conseguenze del licenziamento della ricorrente, la prima domanda che sorge è se vi sia spazio per sollevare una questione ai sensi dell'articolo 8 alla luce del summenzionato principio di esclusione (si veda il paragrafo 153 *supra*). Secondo tale principio, se gli effetti negativi lamentati sono limitati alle conseguenze della condotta illecita che la ricorrente poteva prevedere, non è possibile invocare l'articolo 8 per sostenere che tali effetti negativi ledono la vita privata della ricorrente (si veda *Denisov*, sopra citata, § 121).

158. La Corte osserva che nel caso di specie dinanzi alle autorità interne la ricorrente ha negato l'esistenza di qualsiasi comportamento professionale scorretto (si vedano i paragrafi 26, 38, 50, 68 e 71 e 108-109 *supra*), sottintendendo in tal modo che il suo licenziamento non poteva essere stato una conseguenza prevedibile del suo comportamento in relazione al suo incarico di docente di religione ortodossa. Date le circostanze, nel caso della ricorrente la Corte non può applicare il principio di esclusione menzionato nel paragrafo 157 *supra* (si veda, *mutatis mutandis*, *Denisov*, sopra citata, § 121).

159. In ordine alle conseguenze del contestato licenziamento per la "cerchia ristretta" della ricorrente, la Corte ribadisce che tale aspetto deve essere considerato relativo al peggioramento del benessere materiale della ricorrente e della sua famiglia (si veda *Denisov*, sopra citata, § 122). A tale riguardo, è sufficiente osservare che la ricorrente ha perso il lavoro, vale a dire, i suoi mezzi di sostentamento (si veda il paragrafo 73 *supra*; si veda altresì *Pişkin*, sopra citata, § 185).

160. In ordine alla capacità della ricorrente di creare e mantenere rapporti con altri, la Corte osserva che la risoluzione del suo rapporto di lavoro e i motivi alla base di essa l'avevano resa inidonea a lavorare in qualità di docente di religione ortodossa non soltanto nella scuola in cui lavorava, bensì

anche in qualsiasi altra scuola pubblica o privata della contea nella quale viveva (si veda il paragrafo 18 *supra*).

161. La Corte prende atto dell'affermazione della ricorrente secondo la quale il provvedimento contestato l'aveva stigmatizzata ed emarginata nella società locale. La ricorrente ha dichiarato, in particolare, che lo stigma che ha affrontato era un motivo importante per il quale non era stata in grado di trovare un altro lavoro con il quale mantenersi ed era stata spinta a lasciare il Paese per cercare lavoro (si vedano i paragrafi 169-170 *infra*). Benché, in considerazione dei suoi titoli, non sarebbe stato impossibile, per la ricorrente, cercare e ottenere un altro posto, nel settore dell'insegnamento o in un altro campo, una simile iniziativa da parte sua avrebbe probabilmente richiesto del tempo e il suo esito era soggetto a un certo livello di incertezza. Conseguentemente, la risoluzione del rapporto di lavoro della ricorrente aveva avuto, almeno per qualche tempo, ripercussioni sulla sua capacità di creare e mantenere rapporti, compresi rapporti di lavoro.

162. Infine, in ordine alla questione di sapere se il provvedimento contestato avesse violato la reputazione della ricorrente in modo tale da ridurre gravemente la stima di cui godeva e avere un grave impatto sui suoi rapporti sociali, la Corte rinvia meramente alle conclusioni relative ai motivi della revoca dell'approvazione dell'Arcivescovo che hanno dato infine luogo al suo licenziamento, vale a dire, le asserite mancanze professionali e condotte scorrette della ricorrente, che si diceva avessero compromesso il corretto funzionamento della scuola (si veda il paragrafo 156 *supra*). Tale valutazione aveva indubbiamente avuto ripercussioni per la reputazione professionale e sociale della ricorrente.

163. Conseguentemente, misurando le percezioni soggettive della ricorrente rispetto al contesto oggettivo e valutando l'impatto patrimoniale e non patrimoniale del suo licenziamento sulla base delle prove presentate dinanzi alla Corte (si veda il paragrafo 175 *infra*), si deve concludere che il provvedimento in questione aveva avuto ripercussioni sulla vita privata della ricorrente, che erano sufficientemente gravi da raggiungere la soglia di gravità per sollevare una questione ai sensi dell'articolo 8. Tale disposizione è pertanto applicabile al caso di specie.

2. Altri motivi di irricevibilità

164. Osservando che la presente doglianza non è manifestamente infondata e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione, la Corte la dichiara ricevibile.

B. Sul merito

1. Le osservazioni formulate dalle parti

(a) La ricorrente

165. La ricorrente ha sostenuto che la risoluzione del suo rapporto di lavoro in ragione della decisione dell'Arcivescovo avesse costituito un'ingerenza nel suo diritto al rispetto della sua vita privata.

166. Benché il diritto nazionale prevedesse le restrizioni imposte al diritto della ricorrente, i tribunali interni non avevano effettivamente verificato la legittimità dei provvedimenti in questione, ma avevano semplicemente rinviato *in abstracto* alle norme che permettevano di imporre le restrizioni.

167. La ricorrente ha riconosciuto che i provvedimenti adottati nei suoi confronti avessero perseguito un fine legittimo, vale a dire la preservazione dell'autonomia delle confessioni religiose. Ciononostante, ella riteneva che i provvedimenti fossero sproporzionati al fine legittimo perseguito.

168. Invocando le conclusioni della Corte ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione nella sentenza *Lombardi Vallauri* (sopra citata), la ricorrente ha sostenuto che rendendo assoluto il principio dell'autonomia delle confessioni religiose, rigettando il suo ricorso avverso la decisione arbitraria del suo datore di lavoro e non riesaminando se fossero stati soddisfatti i criteri di risoluzione automatica del suo contratto, le autorità nazionali avessero violato l'essenza stessa dei suoi diritti procedurali. Esse pertanto non avevano adempiuto i loro obblighi positivi di fornire garanzie contro l'arbitrarietà e la potenziale discriminazione tra i dipendenti degli istituti di istruzione pubblici.

169. La ricorrente ha sostenuto che la decisione di risolvere il suo contratto l'aveva privata di ogni fonte di reddito, dopo avere lavorato in qualità di docente per vent'anni. Inoltre, la decisione dell'Arcivescovo di revocare la sua approvazione l'aveva stigmatizzata ed emarginata in quanto membro di una comunità esigua e particolarmente religiosa che era stata considerata indegna dal capo della Chiesa locale.

170. Lo stigma e l'emarginazione summenzionati hanno costituito importanti motivi per i quali ella non aveva potuto trovare un altro lavoro con il quale mantenersi ed era stata costretta a lasciare il Paese alla ricerca di un lavoro.

(b) Il Governo

171. Il Governo ha riconosciuto che la risoluzione del rapporto di lavoro della ricorrente in ragione della decisione dell'Arcivescovo avesse costituito un'ingerenza nel suo diritto al rispetto della sua vita privata.

172. L'ingerenza in questione era prevista dalla legge e l'applicazione della legge in questione era prevedibile e presagibile. In aggiunta, l'ingerenza perseguiva un fine legittimo, vale a dire la tutela dell'autonomia religiosa e

pertanto il diritto della Chiesa ortodossa di scegliere le persone che riteneva più idonee a insegnare la dottrina religiosa.

173. Il Governo ha sostenuto che il provvedimento imposto alla ricorrente fosse proporzionato al legittimo fine perseguito. Inoltre, le autorità nazionali avevano agito nell'ambito del loro ampio margine di discrezionalità e avevano conseguito un giusto equilibrio tra i diritti contrastanti in gioco.

174. I tribunali interni avevano esaminato debitamente la specifica situazione della ricorrente e avevano svolto una valutazione approfondita del pertinente diritto nazionale. Avevano motivato le loro sentenze, che non erano arbitrarie o manifestamente irragionevoli, o in violazione della giurisprudenza della Corte.

175. Il Governo ha riconosciuto che la risoluzione del rapporto di lavoro della ricorrente avesse comportato gravi conseguenze per la sua vita privata e familiare. Tuttavia, i tribunali interni avevano esaminato la portata di tale ingerenza e avevano concluso che fosse giustificata, dato che la Chiesa ortodossa aveva legittimamente esercitato il suo diritto alla libertà di religione. La posizione delle autorità della Chiesa ortodossa non era stata irragionevole, dato che esse avevano cercato di preservare l'integrità dei loro insegnamenti. Non era neanche possibile sostenere che nel decidere di revocare la loro approvazione le autorità religiose avessero agito arbitrariamente e senza una giustificazione, o per motivi estranei all'esercizio della sovranità della Chiesa ortodossa.

2. Le osservazioni formulate dai terzi intervenienti

(a) L'ECLJ

176. L'ECLJ ha riconosciuto che la Corte aveva stabilito che la perdita di un impiego di natura religiosa poteva costituire un'ingerenza nei diritti tutelati dall'articolo 8. Ciononostante, la ricorrente aveva perso il posto di docente di religione a causa delle sue carenze professionali e non perché aveva esercitato diritti tutelati dalla Convenzione. Pertanto, la revoca dell'approvazione dell'Arcivescovo non aveva costituito un'ingerenza nei suoi diritti tutelati dalla Convenzione. Ritenere diversamente significherebbe che qualsiasi provvedimento che comporti conseguenze patrimoniali costituisca un'ingerenza nei diritti tutelati dall'articolo 8.

177. L'ECLJ ha sostenuto che i provvedimenti imposti alla ricorrente non fossero legittimi e perseguissero un fine legittimo, vale a dire la tutela dei diritti dei suoi alunni, dei loro genitori e della Chiesa ortodossa. In aggiunta, secondo i criteri elaborati nella giurisprudenza della Corte, essi erano proporzionati al fine perseguito.

(b) *Ordo Iuris*

178. *Ordo Iuris* ha ribadito le osservazioni che aveva formulato in relazione alla doglianza della ricorrente ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione (si vedano i paragrafi 114-118 *supra*).

3. *La valutazione della Corte*

(a) *Se vi sia stata un'ingerenza*

179. La Corte osserva che, benché il Governo non abbia contestato che la risoluzione del rapporto di lavoro della ricorrente, in ragione della decisione dell'Arcivescovo, costituisse un'ingerenza nel suo diritto al rispetto della sua vita privata (si veda il paragrafo 171 *supra*), il caso di specie può tuttavia sollevare una questione di stabilire se i fatti lamentati dalla ricorrente costituissero un'ingerenza nel diritto tutelato ai sensi dell'articolo 8, data la sua asserita condotta professionale.

180. Gli elementi di cui è in possesso non consentono alla Corte di concludere che la risoluzione del rapporto di lavoro fosse la conseguenza prevedibile delle sue azioni (si veda il paragrafo 158 *supra*).

181. La Corte ha ritenuto che il diretto coinvolgimento di un'autorità pubblica, vale a dire di una scuola pubblica, nel processo decisionale concernente il licenziamento di un ricorrente mediante l'esecuzione della decisione di una Chiesa di revocare la sua autorizzazione a insegnare educazione religiosa costituisse un'ingerenza nel diritto di tale ricorrente al rispetto della sua vita privata (si vedano *Fernández Martínez*, sopra citata, §§ 115-16, e *Travaš*, sopra citata, §§ 75-77).

182. La Corte non riscontra alcun motivo per ritenere diversamente, date le circostanze del caso di specie, e conclude che la condotta delle autorità pubbliche costituisse un'ingerenza nel diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata.

(b) “Prevista dalla legge”

183. La Corte osserva che né le parti né i terzi intervenienti hanno contestato che l'ingerenza nei diritti della ricorrente fosse prevista dalla legge (si vedano i paragrafi 166, 172, 177 e 178 *supra*).

184. Date le circostanze e in considerazione delle conclusioni della Corte in relazione alla doglianza della ricorrente ai sensi dell'articolo 6 (si vedano i paragrafi 124-139 *supra*), la Corte è convinta che l'ingerenza lamentata avesse una base giuridica nelle pertinenti disposizioni del diritto interno e che tali disposizioni soddisfacessero i requisiti di “legittimità” stabiliti nella sua giurisprudenza (si veda, *mutatis mutandis*, *Fernández Martínez*, sopra citata § 120).

185. L'ingerenza contestata era pertanto prevista dalla legge.

(c) Il fine legittimo

186. La Corte osserva che né le parti né i terzi intervenienti hanno contestato che l'ingerenza nei diritti della ricorrente perseguisse un fine legittimo (si vedano i paragrafi 167, 172, 177 e 178 *supra*).

187. La Corte concorda con le parti e ritiene che si possa ritenere che il licenziamento della ricorrente perseguisse il fine legittimo di tutelare i diritti e le libertà altrui, vale a dire quelli della Chiesa ortodossa, e in particolare la sua autonomia nella scelta delle persone accreditate per insegnare la dottrina religiosa (si vedano *Fernández Martínez*, sopra citata § 122, e *Travaš*, sopra citata, § 86). Dati alcuni dei fatti che hanno dato luogo al licenziamento della ricorrente, la Corte ritiene che l'ingerenza in questione fosse ugualmente giustificata dal diritto dei genitori di scegliere l'educazione religiosa dei loro figli, specialmente perché sembra che alcuni genitori dei ragazzi che frequentavano le lezioni della ricorrente abbiano dimostrato una disapprovazione dei suoi confronti (si veda il paragrafo 10 e 14 *supra*).

(d) Necessaria in una società democratica

188. La Corte rinvia ai principi generali esposti nella sentenza *Fernández Martínez* (sopra citata, §§ 123-32). Osserva che i fattori pertinenti di cui tenere conto nel bilanciare il diritto al rispetto della vita privata con l'obbligo dello Stato di tutelare l'autonomia di una Chiesa, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro di un docente di religione perché la Chiesa riteneva che egli non fosse più idoneo per tale incarico, comprendono quanto segue: lo status del ricorrente; l'esposizione della situazione del ricorrente; la responsabilità dello Stato quale datore di lavoro; la gravità della sanzione; e il riesame da parte dei tribunali interni (*ibid.*, §§ 133-151).

(α) Lo status della ricorrente

189. La Corte osserva che rimane alquanto oscuro se la ricorrente abbia mai ricevuto l'approvazione dell'Arcivescovo, benché ciò sarebbe stato necessario perché ella potesse partecipare al concorso pubblico per il suo posto a tempo indeterminato di docente di religione e per essere assunta per tale posto. Dalle informazioni fornite dall'ispettore e dall'Ispettorato alle autorità competenti risulta che la ricorrente non possedesse l'approvazione pertinente quando aveva assunto il posto a tempo indeterminato e che avesse ottenuto l'approvazione soltanto un anno prima che fosse revocata (si vedano i paragrafi 17-21, 52 e 67 *supra*).

190. La Corte osserva, tuttavia, che la ricorrente ha contestato le summenzionate affermazioni dell'ispettore e dell'Ispettorato e ha sottolineato il fatto che la sua partecipazione al concorso in questione e la sua successiva assunzione per il posto sarebbero state impossibili senza l'approvazione in questione (si vedano i paragrafi 83-84 *supra*).

191. La Corte osserva inoltre che la ricorrente ha conservato il posto di docente di religione nella medesima scuola pubblica e ha continuato a essere remunerata dallo Stato per vent'anni sulla base del contratto di lavoro a tempo indeterminato che ella aveva ottenuto a seguito del summenzionato concorso. Durante tutto questo tempo sembra che sia la ricorrente che la scuola abbiano operato partendo dal presupposto che ella avesse ottenuto e possedesse l'approvazione necessaria per essere assunta e lavorare in tale posto.

192. La Corte ritiene pertanto che impegnandosi mediante l'accordo tra la Chiesa e lo Stato concernente l'educazione religiosa ortodossa nelle scuole e firmando il suo contratto di lavoro a tempo indeterminato, la ricorrente abbia accettato consapevolmente e volontariamente un obbligo accresciuto di lealtà nei confronti della Chiesa ortodossa e i corrispondenti vincoli disciplinari e professionali, che limitavano in una certa misura la portata del suo diritto al rispetto della sua vita privata. Tali limitazioni contrattuali sono permessi ai sensi della Convenzione se sono accettate liberamente (si vedano *Fernández Martínez*, sopra citata, § 135, e *Travaš*, sopra citata, §§ 92-93) e rimangono valide a prescindere dal fatto che i docenti siano dei sacerdoti o dei laici (si veda, *mutatis mutandis*, *Travaš*, sopra citata, §§ 92-93). Invero, dal punto di vista dell'interesse della Chiesa ortodossa a sostenere la coerenza dei suoi precetti, l'insegnamento della religione agli adolescenti può essere considerato una funzione cruciale che esige una fedeltà speciale e un comportamento esemplare (si veda, *mutatis mutandis*, *Fernández Martínez*, sopra citata § 135).

193. La Corte non riscontra alcun motivo per ritenere che all'epoca dei fatti che hanno dato luogo al caso di specie tale obbligo contrattuale di lealtà e i vincoli professionali e disciplinari associati non sussistessero più.

(β) L'esposizione della situazione della ricorrente

194. La Corte osserva che, benché nella sua decisione l'Arcivescovo abbia rinviato ai due articoli di stampa pubblicati dalla ricorrente riguardo ad alcune delle accuse nei suoi confronti (si veda il paragrafo 28 *supra*), non si poteva affermare che fosse sorta qualche questione nel caso della ricorrente in ordine alla pubblicità data dalla stessa alla sua particolare situazione o alla sua pubblica discussione della sua posizione (si contrapponga *Fernández Martínez*, sopra citata, §§ 136-42). La Corte osserva a tale riguardo che, nel rinviare agli articoli di stampa in questione, sembra che la decisione dell'Arcivescovo abbia meramente cercato di sottolineare il comportamento professionale dirompente attribuito alla ricorrente.

195. Il caso di specie verte, pertanto, sulla questione di stabilire se una particolare dottrina religiosa potesse essere insegnata da una persona il cui comportamento professionale era considerato dalla Chiesa in contrasto con la religione in questione.

196. La Corte ha ammesso che, perché una religione rimanga credibile, essa deve essere insegnata da una persona che abbia uno stile di vita ed

effettui dichiarazioni pubbliche che non siano palesemente in contrasto con la religione in questione (ibid., § 138).

197. Secondo la Corte si può dire lo stesso nel caso del comportamento professionale. Si può trattare di una questione particolarmente importante quando la natura dell'attività professionale di un ricorrente deriva da un *ethos* fondato su una dottrina religiosa finalizzata a disciplinare la vita privata e le convinzioni personali dei suoi seguaci, come è avvenuto nel caso del posto della ricorrente di docente di religione ortodossa e dei suoi precetti. In considerazione dell'obbligo di lealtà richiesto, finalizzato a preservare la credibilità della Chiesa, sarebbe un compito delicato effettuare una netta distinzione tra il comportamento della ricorrente al lavoro e le esigenze connesse alle sue attività di insegnamento (si veda, *mutatis mutandis*, Travaš, sopra citata, § 98).

198. Conseguentemente, la Corte ritiene che il fatto che non sia stata data alcuna pubblicità al comportamento considerato dalla Chiesa contrario ai precetti dei suoi insegnamenti e della sua dottrina non sia un elemento decisivo nella valutazione delle conseguenze della decisione di risoluzione del rapporto di lavoro della ricorrente (si veda, *mutatis mutandis*, Travaš, sopra citata, § 99).

(γ) La responsabilità dello Stato quale datore di lavoro

199. Come osservato sopra, la ricorrente è stata assunta e remunerata dallo Stato (si veda il paragrafo 191 *supra*).

200. La Corte osserva che tale aspetto, tuttavia, non è tale da incidere sulla portata dell'obbligo di lealtà imposto alla ricorrente nei confronti della Chiesa ortodossa o dei provvedimenti che la Chiesa aveva il diritto di adottare in caso di violazione di tale obbligo. Tale analisi è confermata dal fatto che, secondo uno studio comparato risalente al 2014, nella maggioranza degli Stati membri del Consiglio d'Europa, le Chiese e le comunità religiose interessate avevano un potere di co-decisione, o persino un ruolo esclusivo nella nomina e nel licenziamento dei docenti di religione, a prescindere da quale fosse l'istituzione che finanziava tale insegnamento, sia direttamente che indirettamente (si veda *Fernández Martínez*, sopra citata, § 143).

201. La Corte osserva inoltre a tale riguardo che il datore di lavoro della ricorrente non si era limitato a eseguire la decisione dell'Arcivescovo. Esso aveva anche considerato la possibilità di conferire alla ricorrente un altro incarico nell'ambito della scuola, benché avesse infine scoperto che ella non possedeva titoli specialistici in un altro campo che avrebbero potuto consentirle di continuare a lavorare per la scuola con un altro incarico (si vedano i paragrafi 32-33 *supra*).

202. È vero che la reazione della ricorrente e le osservazioni che aveva presentato ai tribunali nazionali in ordine ai summenzionati sforzi del suo datore di lavoro (si veda il paragrafo 39 *supra*) lasciano intendere che a suo avviso tali sforzi non fossero autentici.

203. La Corte osserva, tuttavia, che quando la ricorrente ha sollevato la questione delle summenzionate conclusioni del suo datore di lavoro nei tribunali interni, il Tribunale di contea ha rigettato le sue pretese e ha ritenuto che in effetti il suo datore di lavoro non aveva neanche alcun obbligo giuridico di considerare la possibilità di conferire alla ricorrente un altro incarico nell'ambito della scuola (si veda il paragrafo 65 *supra*).

204. La Corte osserva inoltre a tale riguardo che la dichiarazione del datore di lavoro della ricorrente poteva essere interpretata con più significati. Poteva indicare non soltanto che la ricorrente non possedeva altri titoli necessari per occupare un posto nell'ambito della scuola, il che secondo la ricorrente era erroneo, bensì anche che in realtà la scuola non aveva alcun posto disponibile da poterle offrire sulla base dei suoi titoli. La ricorrente non ha sostenuto in alcuna fase dei procedimenti dinanzi alle autorità nazionali o dinanzi alla Corte, e in ogni caso non ha presentato alcuna prova convincente, che la scuola avesse dei posti disponibili e che ella avrebbe potuto occuparne uno semplicemente sulla base del suo titolo in filosofia.

205. In ogni caso, il datore di lavoro della ricorrente non aveva neanche alcun obbligo giuridico di considerare la possibilità di conferire alla ricorrente un altro incarico nell'ambito della scuola. La Corte non riscontra pertanto alcun motivo per dubitare del fatto che gli sforzi compiuti dalla preside per considerare tale possibilità fossero autentici. Non è quindi persuasa dei rilievi della ricorrente che indicano il contrario.

206. La Corte ritiene che i summenzionati atti della scuola facessero parte di uno sforzo dello Stato per conseguire un equilibrio tra la tutela della vita privata e professionale della ricorrente e l'esercizio dell'autonomia della Chiesa.

(8) La gravità della sanzione

207. La Corte ha riconosciuto che la decisione di risolvere il rapporto di lavoro della ricorrente costituisse una sanzione che comportava gravissime conseguenze per la sua vita privata (si veda il paragrafo 163 *supra*).

208. La Corte osserva tuttavia che la sanzione era stata inflitta per motivi che, se ne fosse stata dimostrata la veridicità, come sottolineato dalla ricorrente stessa (si vedano i paragrafi 108-109 *supra*), avrebbero potuto comportare la responsabilità disciplinare di qualsiasi docente, a prescindere dalla materia insegnata dallo stesso. La Corte ha inoltre osservato che il datore di lavoro della ricorrente non si è limitato a eseguire la decisione dell'Arcivescovo, ma ha anche considerato la possibilità di conferire alla ricorrente un altro incarico nell'ambito della scuola (si vedano i paragrafi 201-206 *supra*).

209. Inoltre, a differenza di altri casi in cui un dipendente licenziato da un datore di lavoro ecclesiastico ha limitate possibilità di trovare un altro lavoro in ragione, in particolare, della posizione predominante del datore di lavoro in un dato settore di attività e del fatto che egli beneficia di deroghe al diritto

ordinario, o se il dipendente licenziato possiede titoli specifici che rendono difficile, se non impossibile, trovare un nuovo lavoro al di fuori della Chiesa che lo aveva assunto (si veda *Schüth*, sopra citata, § 73), questo non era il caso della ricorrente. Ella poteva cercare un altro impiego idoneo nel sistema dell'istruzione sulla base del titolo che possedeva in filosofia (si veda il paragrafo 39 *supra*), possibilità del tutto indipendente dallo speciale accordo tra lo Stato e la Chiesa ortodossa in materia di insegnamento della religione ortodossa.

210. La Corte ritiene inoltre rilevante a tale riguardo che la ricorrente non fosse stata coinvolta in un procedimento disciplinare ordinario avviato nei suoi confronti dal suo datore di lavoro (si veda il paragrafo 101 *supra*) e che la risoluzione del rapporto di lavoro non fosse basata su motivi che concernevano la persona di una dipendente come definiti dalle norme di diritto del lavoro pertinenti, che avrebbero potuto comportare per lei in definitiva la perdita dell'indennità di disoccupazione. Invero, la ricorrente non ha sostenuto che la risoluzione del rapporto di lavoro le impedisse di chiedere l'indennità di disoccupazione. Inoltre, ella non ha sostenuto, o presentato prove che dimostrassero, che gli eventuali tentativi che aveva compiuto a tale riguardo fossero stati rigettati dallo Stato.

211. La Corte è inoltre consapevole del fatto che la decisione dell'Arcivescovo di revocarle l'approvazione e il successivo licenziamento della ricorrente fossero apparentemente avvenuti successivamente a diverse interazioni tra la ricorrente, l'Ispettorato, la preside, l'ispettore e l'Arcidiocesi (si vedano i paragrafi 10-29 *supra*). Sembra che essi abbiano avuto luogo a causa di preoccupazioni relative alle attività professionali e al comportamento della ricorrente, che avevano creato frustrazione e tensione nei confronti della ricorrente sia all'interno della scuola che a livello di autorità religiose. Tali tensioni e frustrazioni erano infine diventate agli occhi della Chiesa questioni riguardanti l'idoneità della ricorrente al ruolo di docente di religione, che avevano a loro volta condotto al suo licenziamento.

212. Secondo la Corte, non è pertanto possibile affermare che le conseguenze della decisione di risolvere il contratto di lavoro della ricorrente fossero eccessive, date le circostanze del caso di specie.

(e) Il riesame da parte dei tribunali interni

213. La Corte ribadisce che, sebbene l'articolo 8 non contenga alcun esplicito requisito procedurale, la Corte non può valutare in modo soddisfacente se le ragioni addotte dalle autorità nazionali per giustificare la loro decisione fossero "sufficienti" ai fini dell'articolo 8 § 2 senza determinare al medesimo tempo se il processo decisionale, considerato complessivamente, abbia fornito alla ricorrente la necessaria tutela dei suoi interessi (si veda *Fernández Martínez*, sopra citata, § 147, con ulteriori rinvii).

214. Nel caso di specie, la Corte osserva (si vedano i paragrafi 119-140 *supra*) che la ricorrente ha potuto impugnare la risoluzione del contratto di lavoro dinanzi al Tribunale di contea e alla Corte di appello e che tali organi giudiziari hanno esaminato la legittimità del provvedimento contestato ai sensi del diritto del lavoro ordinario (si veda, *mutatis mutandis*, *Fernández Martínez*, sopra citata, § 148, con ulteriori rinvii).

215. Nella loro valutazione del caso della ricorrente i tribunali nazionali hanno ritenuto che, nella misura in cui la motivazione della risoluzione del rapporto di lavoro della ricorrente era stata di natura strettamente religiosa, essi dovevano limitarsi a riesaminare se fossero state soddisfatte le condizioni formali per tale decisione. Dopo avere esaminato i fatti, i tribunali nazionali hanno rinviato alla giurisprudenza della Corte costituzionale e hanno ritenuto che l'obbligo di neutralità dello Stato precludesse loro di pronunciarsi sulle questioni disciplinari con le quali l'Arcivescovo aveva giustificato la revoca dell'approvazione della ricorrente, o sul merito o sugli asseriti vizi procedurali della sua decisione. Hanno ritenuto che tale questioni fossero di competenza dei tribunali ecclesiastici, dinanzi ai quali la ricorrente aveva la possibilità di introdurre tali pretese. Hanno inoltre esaminato se l'ingerenza nei diritti della ricorrente fosse stata giustificata e hanno ritenuto che essa non fosse stata né iniqua né inconstituzionale, bensì che avrebbe potuto essere giustificata dal punto di vista del rispetto del legittimo esercizio da parte della Chiesa ortodossa della sua autonomia e della sua libertà di religione nella sua dimensione collettiva o comunitaria.

216. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che i tribunali interni abbiano tenuto conto di tutti i fattori pertinenti e abbiano soppesato gli interessi in gioco nei limiti loro imposti dalla necessità di rispettare l'autonomia della Chiesa ortodossa. Le conclusioni cui sono pervenuti in tal modo non sembrano alla Corte irragionevoli, in particolare alla luce del fatto che la ricorrente era, o avrebbe dovuto essere, consapevole, nell'accettare il compito di insegnare la religione ortodossa, delle potenziali conseguenze del suo accresciuto obbligo di lealtà nei confronti della Chiesa ortodossa mediante il quale si era quindi vincolata, al fine, in particolare, di preservare la credibilità del suo insegnamento (si veda, *mutatis mutandis*, *Fernández Martínez*, sopra citata, § 151, con ulteriore rinvio). In ordine all'autonomia della Chiesa, non sembra, alla luce del riesame esercitato dai tribunali nazionali, che nel caso di specie essa sia stata invocata impropriamente (si veda, *mutatis mutandis*, *Fernández Martínez*, sopra citata, § 151).

(e) Conclusione

217. In conclusione, tenuto conto del margine di discrezionalità dello Stato nel caso di specie, la Corte ritiene che l'ingerenza nel diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata fosse proporzionata.

218. Non vi è conseguentemente stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Dichiara* ricevibile la doglianza ai sensi dell'articolo 8 e il ricorso irricevibile per il resto;
2. *Ritiene* che non vi sia stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 5 dicembre 2023, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Andrea Tamietti
Cancelliere

Gabriele Kucsko-Stadlmayer
Presidente